



Procedura doganale

A.01 11 novembre 2025

Regolamento 10-60

Regime di ammissione temporanea

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Per una migliore leggibilità, nel testo si rinuncia alla distinzione tra genere maschile e genere femminile.

Elenco delle abbreviazioni	4
1 Panoramica.....	5
1.1 In generale	5
1.2 Condizioni di base	5
1.3 Scopo d'impiego	6
1.4 Prescrizioni formali	6
1.5 Cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario.....	6
2 Condizioni di base	7
2.1 Intento di riesportare o reimportare	7
2.2 Riesportazione o reimportazione di merci non modificate	7
2.3 Identificazione dell'identità	7
2.4 Autorizzazione	8
2.5 Disposti di natura non doganale.....	9
3 Scopo d'impiego	10
3.1 In generale	10
3.2 Esposizione, campioni, modelli	11
3.2.1 Campo d'applicazione	11
3.2.2 Imposizione.....	12
3.3 Vendita incerta.....	12
3.3.1 Campo d'applicazione	12
3.3.2 Imposizione.....	13
3.4 Test, collaudo, controllo, verifica, perizia	14
3.4.1 Campo d'applicazione	14
3.4.2 Imposizione.....	15
3.5 Operazione di salvataggio, soccorso	15
3.5.1 Campo d'applicazione	15
3.5.2 Imposizione.....	15
3.6 Formazione e istruzione di persone	15
3.6.1 Campo d'applicazione	15
3.6.2 Imposizione.....	16
3.7 Sport e competizione	16
3.7.1 Campo d'applicazione	16
3.7.2 Imposizione.....	17
3.8 Imballaggio e protezione per il trasporto	18
3.8.1 Contenitori	18
3.8.2 Palette.....	20
3.8.3 Imballaggi	21
3.9 Trasporto di persone o merci	22
3.9.1 Campo d'applicazione	22
3.9.2 Imposizione.....	22
3.10 Scopi privati	22
3.10.1 Campo d'applicazione	22
3.10.2 Imposizione.....	23
3.11 Equipaggiamento professionale, materiale da imprenditore e altri scopi economici	26
3.11.1 Campo d'applicazione	26
3.11.2 Imposizione.....	27
3.11.3 Obbligo d'autorizzazione per lavori di sollevamento e con la gru.....	31
3.12 Pezzi di ricambio per merci nel regime di ammissione temporanea	32
3.12.1 Campo d'applicazione	32
3.12.2 Imposizione.....	32
4 Prescrizioni formali.....	33
4.1 In generale	33
4.2 Apertura.....	33

4.2.1	Principio	33
4.2.2	Omessa dichiarazione.....	33
4.3	Sorveglianza.....	34
4.4	Conclusione.....	34
4.4.1	Principio	34
4.4.2	Conclusione regolare	34
4.4.3	Conclusione regolare a posteriori.....	35
4.4.4	Conclusione non regolare	35
4.5	Termine per la riesportazione o reimportazione	36
4.6	Garanzia dei tributi.....	36
4.7	Scopo d'impiego, utilizzatore e proprietario	37
4.8	Ripetuti passaggi del confine	38
4.9	Imposizione provvisoria	38
4.10	Imposizione presso un ufficio di servizio all'interno del Paese o un ufficio di servizio d'esposizione	38
4.11	DDAT mod. 11.73 e 11.74	39
4.11.1	In generale.....	39
4.11.2	Imposizione.....	39
4.11.3	Ripetuti passaggi del confine	43
4.11.4	Proroga del termine.....	43
4.11.5	Riscossione dei tributi doganali in caso di DDAT all'importazione prorogate (regola del 3 %).	45
4.11.6	Controllo dei termini	47
4.12	Libretto ATA	48
4.12.1	In generale.....	48
4.12.2	Applicabilità.....	48
4.12.3	Struttura	49
4.12.4	Termini.....	49
4.12.5	Imposizione.....	50
4.12.6	Livello locale competente per la gestione dei carnet ATA (LLC-ATA).....	58
4.13	Altre dichiarazioni doganali in forma cartacea.....	58
4.13.1	Moduli 11.61 e 11.63.....	58
4.13.2	Modulo 11.75	59
4.13.3	Modulo 15.25	59
4.13.4	Libretto CPD China Taiwan.....	59
4.13.5	Libretto di passaggi in dogana	59
4.14	Dichiarazione doganale particolare.....	60
4.14.1	Imposizione senza formalità	60
4.14.2	Autorizzazione per il passaggio semplificato del confine	60
5	Cambiamento dello scopo d'impiego, del proprietario o dell'utilizzatore.....	63
5.1	Principio.....	63
5.2	Obbligo di una nuova dichiarazione doganale.....	63
5.3	Momento della presentazione della nuova dichiarazione doganale.....	65
5.4	Forma e contenuto della nuova dichiarazione doganale	65

Elenco delle abbreviazioni

Termine, abbreviazione	Significato
ATA	Admission Temporaire – Temporary Admission – Ammissione temporanea
Convenzione di Istanbul	Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea (RS 0.631.24)
CPD	Libretto di passaggi in dogana (Carnet de passages en douane)
DDAT	Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea (mod. 11.73 o 11.74.)
DNND	Disposti federali di natura non doganale
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
LLC-ATA	Livello locale competente per la gestione dei carnet ATA
Mod.	Modulo
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-UDSC	Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
R-	Regolamento
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini


1 Panoramica

1.1 In generale

Il regime di ammissione temporanea è previsto per merci estere utilizzate solo per un periodo limitato nel territorio doganale (importazione temporanea). Tali merci hanno generalmente un'influenza limitata sulla concorrenza economica interna.

Il regime di ammissione temporanea è applicabile anche per le merci svizzere utilizzate temporaneamente all'estero e successivamente reimportate in esenzione totale dei tributi (esportazione temporanea).

Il regime di ammissione temporanea è suddiviso nelle seguenti fasi:



Il presente regolamento disciplina l'imposizione doganale di merci nel regime di ammissione temporanea. Restano riservate eventuali conseguenze penali se le prescrizioni determinanti non vengono rispettate.

1.2 Condizioni di base

Affinché le merci siano ammesse nel regime di ammissione temporanea devono essere adempiute le seguenti condizioni di base.

Condizioni di base	Cifra
Le merci devono essere destinate alla riesportazione o alla reimportazione .	2.1
La riesportazione o la reimportazione deve avvenire senza che le merci abbiano subito alcuna modifica .	2.2
L' identità della merce può essere garantita.	2.3
L' autorizzazione necessaria per determinati scopi è disponibile.	2.4
I DNND sono rispettati.	2.5

1.3 Scopo d'impiego

Lo scopo d'impiego è determinante, tra le altre cose, per stabilire se il regime di ammissione temporanea è consentito e quali sono le prescrizioni formali che vanno rispettate (vedi [cifra 3](#)).

1.4 Prescrizioni formali

Il regime di ammissione temporanea si suddivide nelle fasi di **apertura, sorveglianza e conclusione** (vedi [cifre 4.2–4.4](#)).

Prescrizioni formali	Cifra
Tipi di dichiarazione doganale: <ul style="list-style-type: none"> • DDAT mod. 11.73 e 11.74 4.11 • Libretto ATA 4.12 • Altre dichiarazioni doganali in forma cartacea 4.13 • Dichiarazioni doganali particolari: <ul style="list-style-type: none"> ○ imposizione senza formalità 4.14.1 ○ autorizzazione per il passaggio semplificato del confine 4.14.2 	
Il termine per la riesportazione o la reimportazione è generalmente di due anni (termine standard). A seconda dello scopo d'impiego della merce e dal tipo di dichiarazione doganale si applicano termini più brevi.	4.5
La garanzia dei tributi dipende dal tipo di dichiarazione doganale.	4.6
La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale lo scopo d'impiego, l'utilizzatore e, a seconda del tipo di dichiarazione, il proprietario delle merci.	4.7
Il regime di ammissione temporanea autorizza in linea di massima solo un'importazione e riesportazione oppure un'esportazione e reimportazione. Per alcuni scopi d'impiego possono essere autorizzati ripetuti passaggi del confine .	4.8
L' imposizione provvisoria è consentita soltanto se manca l'autorizzazione prevista per alcuni scopi d'impiego.	4.9
L' imposizione presso un ufficio di servizio all'interno del Paese o un ufficio di servizio d'esposizione è consentita a determinate condizioni.	4.10

1.5 Cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale se, durante la sorveglianza del regime, vi è un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario delle merci (vedi [cifra 5](#)).

2 Condizioni di base

2.1 Intento di riesportare o reimportare

([art. 9 LD](#))

Le merci devono essere destinate alla riesportazione o alla reimportazione. Se al momento dell'apertura del regime è già noto che le merci non vengono né riesportate né reimportate, il regime di ammissione temporanea non è consentito.

Nel caso di scopo d'impiego «vendita incerta» tale principio non deve essere interpretato in termini assoluti dato che, in questo caso, l'intento principale è la vendita delle merci e non la riesportazione o la reimportazione (vedi [cifra 3.3](#)).

Termine per la riesportazione o reimportazione (vedi [cifra 4.5](#)).

2.2 Riesportazione o reimportazione di merci non modificate

([art. 30 cpv. 1 lett. d](#) e [art. 31 cpv.1 lett. c OD](#); [art. 1 lett. a della Convenzione di Istanbul](#))

La riesportazione o la reimportazione deve avvenire senza che le merci abbiano subito alcuna modifica. Le modifiche che dipendono dall'impiego mirato e dallo scopo d'impiego non sono intese come modifiche.

Il regime di ammissione temporanea non è consentito per il materiale di consumo.

Sono consentiti i lavori di riparazione resi necessari a seguito di un evento avvenuto durante l'ammissione temporanea nonché indispensabili per un impiego mirato (p. es. un macchinario importato temporaneamente in un cantiere si rompe e pertanto non può più soddisfare lo scopo d'impiego previsto).

Il regime di ammissione temporanea non è consentito se al momento dell'apertura del regime è già stabilito che le merci sono destinate ad essere perfezionate (vedi [R-10-70](#) e [R-10-80](#)). Sono ammessi alcuni perfezionamenti passivi a cottimo che al momento dell'apertura del regime non erano ancora previsti (vedi [R-10-80](#)).

2.3 Identificazione dell'identità

([art. 58 LD](#); [art. 30 cpv. 1 lett. b](#) e [art. 31 cpv.1 lett. a OD](#); [art. 54 OD-UDSC](#))

L'identificazione dell'identità consente di garantire l'identità delle merci, impedendo che quest'ultime vengano scambiate o che vengano aggiunte indebitamente delle merci.

L'identificazione dell'identità avviene generalmente attraverso una precisa descrizione della merce nella dichiarazione doganale. In particolare sono da considerare le seguenti caratteristiche (se disponibili): genere di merce, marca, tipo, numero di serie, dimensioni, peso, stato, soggetto, numero di pezzi, fabbricante, anno di fabbricazione, colore e valore. Le prescrizioni generali relative alla descrizione della merce nella dichiarazione doganale si applicano per analogia.

La descrizione della merce può anche essere effettuata sotto forma di un elenco dettagliato delle merci.

Immagini, fotografie e altre rappresentazioni visive possono completare una descrizione precisa della merce.

Spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione proporre la modalità dell'identificazione dell'identità. Al riguardo, il livello locale decide se la modalità proposta è appropriata e soddisfa le esigenze dell'UDSC.

Se nonostante una precisa descrizione non può essere escluso uno scambio della merce, il livello locale può apporre un contrassegno doganale (piombo, timbro ecc.). Tale contrassegno va indicato nella dichiarazione doganale.

Se l'identità della merce non può essere accertata in alcun modo, il livello locale rifiuta il regime di ammissione temporanea.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dimostrare l'identità di animali della specie equina attraverso il passaporto per equide.

2.4 Autorizzazione

([art. 9 cpv. 3](#) e [art. 39 LD](#); [art. 30 cpv. 5](#) e [art. 93 OD](#))

Nel regime di ammissione temporanea è richiesta un'autorizzazione per i seguenti scopi d'impiego (solo per l'importazione temporanea).

- Trasporto di persone o merci:
obbligo d'autorizzazione per trasporti interni a scopo commerciale (vedi [cifra 3.9](#) e R-13).
- Equipaggiamento professionale, materiale da imprenditore e altri scopi economici:
obbligo d'autorizzazione per l'esecuzione di lavori di sollevamento e di lavori con la gru (vedi [cifre 3.11](#) e [3.11.3](#)).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve richiedere l'autorizzazione in precedenza e in seguito presentarla al livello locale unitamente alla dichiarazione doganale.

Se al momento della dichiarazione doganale manca l'autorizzazione necessaria, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha le seguenti possibilità:

- Posticipare l'imposizione (le merci rimangono all'estero).
- Immettere definitivamente le merci in libera pratica.
- Imporre le merci provvisoriamente (vedi [cifra 4.9](#)).

Attenzione: l'autorizzazione per il regime di ammissione temporanea trattata nella presente cifra non deve essere confusa con un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine (vedi [cifra 4.14.2](#)).

2.5 Disposti di natura non doganale

([art. 58 cpv. 2 lett d LD](#); vari atti normativi)

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve garantire il rispetto dei DNND anche nel regime di ammissione temporanea. Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti ambiti (elenco non esaustivo):

- IVA
- Materiale bellico
- Sanzioni ed embarghi
- Armi
- Beni utilizzati a fini civili e militari (duplice impiego)
- Metalli preziosi
- Beni culturali
- Contingenti agricoli: [R-60-3.1](#)
- Diamanti grezzi
- Animali e prodotti animali: [R-60-4.2](#)
- Protezione dei vegetali
- Conservazione della specie (CITES)
- Rifiuti: [R-60-6.9](#)

3 Scopo d'impiego

3.1 In generale

([art. 162 cpv.1 OD](#))

Per stabilire se il regime di ammissione temporanea è consentito e quali sono le prescrizioni formali che vanno rispettate, tra le altre cose è determinante lo scopo d'impiego.

A seconda dello scopo d'impiego, vengono messe in primo piano le caratteristiche della merce stessa oppure la prestazione generata con la merce (output). Vedi tabella seguente.

Caratteristiche della merce in primo piano	Prestazione generata con la merce (output) in primo piano
<ul style="list-style-type: none">• Esposizione, campioni, modelli: vedi cifra 3.2• Vendita incerta: vedi cifra 3.3• Test, collaudo, controllo, verifica, perizia: vedi cifra 3.4	<ul style="list-style-type: none">• Operazione di salvataggio, soccorso: vedi cifra 3.5• Formazione e istruzione di persone: vedi cifra 3.6• Sport e competizione: vedi cifra 3.7• Imballaggio e protezione per il trasporto: vedi cifra 3.8• Trasporto di persone o merci: vedi cifra 3.9 e R-13• Scopi privati: vedi cifra 3.10• Equipaggiamento professionale, materiale da imprenditore e altri scopi economici: vedi cifra 3.11
<ul style="list-style-type: none">• Pezzi di ricambio per merci nel regime di ammissione temporanea: vedi cifra 3.12	

Se le merci devono essere utilizzate per diversi scopi, per quanto riguarda le prescrizioni formali necessarie fa stato lo scopo d'impiego che prevede le prescrizioni più rigide (vedi [cifra 5.2](#)).

Il regime di ammissione temporanea non è consentito per merci destinate al deposito. In tal caso sono previsti i depositi doganali e i depositi franchi doganali ([art. 33 lett. a OD](#); vedi [R-10-30](#) e [R-10-50](#)).

Nel regime di ammissione temporanea la locazione¹ non è considerata uno scopo d'impiego, ma disciplina uno specifico affare giuridico tra locatario e locatore (contratto di locazione). Un contratto di locazione può verificarsi per la maggior parte degli scopi d'impiego. In tali casi occorre prestare particolare attenzione alla corretta determinazione dell'utilizzatore (vedi [cifre](#)

¹ Locazione: messa a disposizione a pagamento di una merce per l'uso.

[4.7](#) e [5](#)). La durata del contratto di locazione non è limitata. Determinante sono invece l'intento di riesportare la merce e il rispetto del termine per la riesportazione (vedi [cifre 2.1](#) e [4.5](#)).

Per i mezzi di trasporto e altri veicoli vanno osservate anche le disposizioni del R-13, che hanno la precedenza rispetto alle presenti disposizioni.

All'atto dell'importazione temporanea, gli animali (compresi quelli della specie equina) devono essere di proprietà di una persona con sede o domicilio all'estero. Se il proprietario ha sede o domicilio nel territorio doganale, il regime di ammissione temporanea non è consentito. Le eccezioni a questi principi sono menzionate espressamente nel relativo scopo d'impiego.

3.2 Esposizione, campioni, modelli

3.2.1 Campo d'applicazione

([allegati B.1.](#) e [B.3. della Convenzione di Istanbul](#))

Oggetti d'esposizione

Merci che in occasione di una manifestazione sono destinate esclusivamente a essere guardate o esposte e per le quali non sono previsti la vendita (vedi [cifra 3.3](#)), il test o il collaudo (vedi [cifra 3.4](#)) oppure un altro impiego.

Conformemente all'[articolo 1 dell'allegato B.1 della Convenzione di Istanbul](#), per «manifestazioni» ai sensi della presente cifra si intendono:

- Le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato.
- Le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico.
- Le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, allo scopo di promuovere il turismo o di coadiuvare la comprensione tra i popoli.
- Le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o di associazioni internazionali; e
- Le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo.

L'obiettivo della manifestazione nonché la sede o il domicilio dell'organizzatore non sono determinanti.

Non sono considerate manifestazioni nel senso di questa cifra le esposizioni di natura privata (esposizioni private) che si svolgono ad esempio in punti di vendita o locali commerciali utilizzati per vendere merci estere (vedi [cifra 3.3](#)).

L'oggetto d'esposizione non può essere né prestato, affittato o altrimenti utilizzato contro remunerazione né rimosso dal luogo della manifestazione (nemmeno per effettuare test o prove prima dell'acquisto).

Per le merci che fungono da supporto, in qualsiasi forma, per la presentazione di oggetti d'esposizione (p. es. materiale per gli stand) o sono necessarie per lo svolgimento della manifestazione (p. es. apparecchi per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini),

valgono le disposizioni dello scopo d'impiego «Equipaggiamento professionale, materiale da imprenditore e altri scopi economici» (vedi [cifra 3.11](#)).

Nel caso di animali (compresi quelli della specie equina) non va tenuto conto della sede o del domicilio del proprietario.

Campioni

Merci che servono per la raccolta di ordinazioni, ma che non sono parte di un contratto di vendita (vale a dire non vengono vendute).

Sono fatte salve le disposizioni della cifra III/1 delle [osservazioni preliminari alle note esplicative della tariffa doganale – Tares](#) (trattamento doganale di campioni di merci / saggi di merci / campionari) riguardanti l'immissione in libera pratica esente da tributi.

Modelli

Merci che servono come originale per la riproduzione rappresentativa, figurativa, artistica o di altro genere (p. es. fotografare o copiare).

3.2.2 Imposizione

In occasione dell'importazione o dell'esportazione temporanea il livello locale procede all'imposizione di oggetti d'esposizione, campioni e modelli con libretto ATA o DDAT.

Il livello locale rifiuta il regime di ammissione temporanea per il materiale di consumo (vedi [cifra 2.2](#)). Eccezione: il materiale di consumo che serve esclusivamente per le dimostrazioni di oggetti d'esposizione o campioni importati temporaneamente, può essere imposto con libretto ATA o DDAT. In tal caso il livello locale annota nella dichiarazione doganale quanto segue: *«Le merci fabbricate durante le dimostrazioni devono essere asportate dal territorio doganale entro il termine per la riesportazione, distrutte sotto sorveglianza della dogana, oppure immesse in libera pratica secondo il materiale e lo stato»*.

3.3 Vendita incerta

3.3.1 Campo d'applicazione

Si tratta di vendita incerta quando la merce viene introdotta nel territorio doganale o asportata da esso in previsione di un possibile contratto di vendita non ancora pianificato o concluso. Se il contratto di vendita è già pianificato (anche mediante un contratto preliminare) oppure concluso, tale scopo d'impiego non è consentito.

Questo scopo d'impiego deve consentire in particolare al commercio intermedio svizzero di presentare merci estere ai potenziali clienti.

Tale scopo d'impiego vale anche per gli articoli pubblicitari dei gruppi musicali. Si tratta di gruppi musicali provenienti dall'estero che in occasione dei loro concerti in Svizzera portano con sé articoli per i propri fan (supporti di dati, vestiti, souvenir ecc.) destinati alla vendita. La merce non venduta viene poi riesportata.

In caso di importazione temporanea, lo scopo d'impiego della vendita incerta è consentito soltanto se le merci sono di proprietà di una persona con sede o domicilio all'estero. Eccezione: nei seguenti casi il proprietario può avere la propria sede o il proprio domicilio anche nel territorio doganale:

- Mezzi di trasporto: vedi R-13.
- Merci (oggetti d'arte, tappeti gioielli ecc.) immagazzinate in depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri, che devono uscire temporaneamente dal deposito in vista di una presentazione ai potenziali clienti².

Un potenziale acquirente può ispezionare le merci e provarle su scala limitata (p. es. effettuare un giro di prova accompagnato o appendere un quadro sotto sorveglianza). Tuttavia, la consegna/messa a disposizione prolungata oppure il trasferimento del potere di disporre a un possibile acquirente non sono ammessi. Ciò comporterebbe l'obbligo di presentare una nuova dichiarazione doganale conformemente all'[articolo 162 OD](#) (vedi [cifra 5](#)).

Se le merci vengono vendute durante la fase di sorveglianza del regime, l'obbligo di presentare la nuova dichiarazione doganale è disciplinato dalla [cifra 5](#).

3.3.2 Imposizione

Nell'ambito dell'importazione temporanea, il livello locale impone le merci come segue:

- Se le merci sono di proprietà di una persona con sede o domicilio all'estero: DDAT.
- Se le merci sono di proprietà di una persona con sede o domicilio nel territorio doganale:
 - mezzi di trasporto: vedi R-13;
 - merci immagazzinate in depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri, che devono uscire temporaneamente dal deposito in vista di una presentazione ai potenziali clienti:
 - DDAT
 - termine per la riesportazione: tre mesi
 - possibilità di prorogare una volta il termine per l'esportazione di tre mesi.
 - altro: il regime di ammissione temporanea non è consentito.

Nell'ambito dell'esportazione temporanea, il livello locale procede all'imposizione della merce con DDAT.

² In tal caso il regime di ammissione temporanea è un mezzo ausiliario, poiché la presentazione ai clienti non è prevista nel deposito doganale e nel deposito franco doganale.

3.4 Test, collaudo, controllo, verifica, perizia

3.4.1 Campo d'applicazione

Merci che vanno testate, collaudate, controllate, verificate o sottoposte a perizia. Ciò può avvenire in particolare:

- Per motivi tecnici, quali la funzionalità, l'idoneità a uno scopo specifico, l'interazione con altre merci (anche per l'adattamento o la sintonizzazione) eccetera.
- Per stabilire la qualità della merce.
- Per stabilire il valore della merce.

Tale scopo d'impiego non è consentito se viene usato come pretesto per dissimulare o nascondere un altro utilizzo. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non deve beneficiare di un ulteriore vantaggio economico (p. es. nel caso in cui le merci venissero utilizzate nell'ambito delle effettive prestazioni di un'impresa). In caso di dubbio, il livello locale invita la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione a descrivere con precisione i parametri da testare e la procedura del test. Se il test non è plausibile, il livello locale rifiuta l'imposizione per tale scopo d'impiego.

Il materiale di prova destinato esclusivamente alla prova di altre merci, e utilizzato o modifica-to a tal proposito, può essere ammesso in esenzione da tributi come «Campioni di merci» alla pseudo VT 9999.9999.

Condizione: le merci, o i loro derivati, dopo essere state provate vengono distrutte e non sono destinate al consumo.

Se il livello locale ha dei dubbi in merito all'impiego, il materiale di prova deve essere imposto come segue:

- Se è prevista la riesportazione o la reimportazione delle merci: imposizione nel regime di perfezionamento attivo o passivo (vedi [R-10-70](#) e [R-10-80](#)).
- Se le merci rimangono nel territorio doganale (riesportazione non prevista): imposizione provvisoria secondo le disposizioni del [R-10-90](#) e un termine di sei mesi (Codice 98; Altri). Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può provare che la merce è stata smaltita legalmente, l'UDSC restituisce i tributi all'importazione provvisoriamente garantiti. In caso contrario, le merci devono essere immesse in libera pratica secondo il materiale e lo stato. IVA vedi cifre 2 e 3 [R-69-01](#) (Importatore) nonché cifra 2 [R-69-05](#) (Restituzione).
- Se le merci rimangono nel territorio doganale estero (reimportazione non prevista): imposizione definitiva all'esportazione.

In caso di cambiamento dello scopo d'impiego della merce o dei suoi derivati (p. es. alimenti per animali, cessione gratuita) e in occasione della riesportazione deve essere presentata una nuova dichiarazione doganale.

All'atto dell'importazione temporanea, gli animali (compresi quelli della specie equina) devono essere di proprietà di una persona con sede o domicilio all'estero.

3.4.2 Imposizione

In occasione dell'importazione o dell'esportazione temporanea il livello locale procede all'imposizione della merce con libretto ATA o DDAT.

3.5 Operazione di salvataggio, soccorso

3.5.1 Campo d'applicazione

Merci utilizzate da esercito, polizia, pompieri, protezione della popolazione o da altre organizzazioni di pronto intervento per operazioni di salvataggio nonché soccorso in situazioni d'emergenza.

Nel caso di animali (compresi quelli della specie equina) non va tenuto conto della sede o del domicilio del proprietario.

3.5.2 Imposizione

In occasione dell'importazione o dell'esportazione temporanea il livello locale impone le merci con libretto ATA o DDAT, ad eccezione di:

- Casi urgenti: imposizione senza formalità.
- Materiale bellico e per la protezione della popolazione: possibile anche mediante modulo NATO 302 (vedi [R-18-03](#)).

3.6 Formazione e istruzione di persone

3.6.1 Campo d'applicazione

([allegato B.5 della Convenzione di Istanbul](#); [riserva conformemente all'art. 6 dell'allegato B.5](#))

Merci destinate esclusivamente alla formazione o all'istruzione di persone, ad esempio modelli, strumenti, apparecchi, macchine, simulatori, biblioteche, carte topografiche, piani, immagini, disegni o mezzi didattici.

Vi rientrano anche le merci utilizzate dagli istituti riconosciuti ai fini della promozione della ricerca scientifica.

Per «istituti riconosciuti» si intendono gli istituti d'insegnamento o di formazione professionale, pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 1 lettera d della convenzione doganale dell'11 giugno 1968 relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico ([RS 0.631.242.011](#)) nonché gli istituti d'insegnamento e scientifici ai sensi dell'articolo 1 lettera d della convenzione doganale dell'8 giugno 1970 relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico ([RS 0.631.242.012](#)). Generalmente gli istituti riconosciuti non perseguono uno scopo lucrativo.

Non in base al presente scopo d'impiego vanno imposti i mezzi di trasporto e altri veicoli destinati all'istruzione di persone alla guida o al volo (vedi [cifra 3.9](#) e [R-13](#)).

All'atto dell'importazione temporanea, gli animali (compresi quelli della specie equina) devono essere di proprietà di una persona con sede o domicilio all'estero.

3.6.2 Imposizione

Nell'ambito dell'importazione temporanea, il livello locale impone le merci come segue:

- Impiego da parte di istituti riconosciuti: libretto ATA o DDAT senza garanzia dei tributi all'importazione.
- Altro: DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo.

Nell'ambito dell'esportazione temporanea, il livello locale procede all'imposizione della merce con libretto ATA o DDAT.

3.7 Sport e competizione

3.7.1 Campo d'applicazione

([allegati B.6.](#) e [D della Convenzione di Istanbul](#))

Merci che vengono utilizzate per lo sport o per le competizioni, per le quali non è consentita un'imposizione come oggetti personali d'uso (vedi [cifra 3.10](#)). Oltre alle manifestazioni concernenti lo sport di punta, nel campo d'applicazione della presente cifra rientrano anche le manifestazioni di sport di massa e gli allenamenti sportivi.

[L'appendice II dell'allegato B.6. della Convenzione di Istanbul](#) offre una panoramica delle possibili merci (elenco non esaustivo).

Le merci non possono essere né vendute in Svizzera né consegnate in altro modo dietro remunerazione (p. es. locazione).

Le merci possono essere portate in «quantità adeguata» ovvero una quantità proporzionata all'impiego previsto e al numero di sportivi ai quali è destinata.

Le merci che fungono soltanto da supporto per lo svolgimento di manifestazioni e non hanno alcuna correlazione diretta con la disciplina sportiva (p. es. tendoni, tribune, altoparlanti) non vanno imposte conformemente a tale scopo d'impiego. Al riguardo si applicano le disposizioni dello scopo d'impiego «Equipaggiamento professionale, materiale da imprenditore e altri scopi economici» (vedi [cifra 3.11](#)).

Al momento dell'importazione temporanea, gli animali (compresi quelli della specie equina) devono essere di proprietà di una persona con sede o domicilio all'estero. Eccezione: partecipazione a una manifestazione sportiva o a una competizione.

3.7.2 Imposizione

3.7.2.1 Importazione temporanea

Nell'ambito dell'importazione temporanea, il livello locale impone le merci come segue:

- Animali della specie equina:
 - di proprietà di una persona con sede o domicilio all'estero: libretto ATA o DDAT.
 - di proprietà di una persona con sede o domicilio nel territorio doganale:
 - partecipazione a una manifestazione sportiva o a una competizione: DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo;
 - altro: il regime di ammissione temporanea non è consentito.
- Altre merci:
 - in caso di persone con sede o domicilio all'estero:
 - trasportate in quantità adeguata e riesportate entro un anno: imposizione senza formalità (su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è altresì possibile l'imposizione con libretto ATA o DDAT);
 - altri casi: DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo.
 - in caso di persone con sede o domicilio in Svizzera: DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo.

3.7.2.2 Esportazione temporanea

Nell'ambito dell'esportazione temporanea, il livello locale impone le merci come segue:

- Animali della specie equina: libretto ATA o DDAT.
- Altre merci:
 - trasportate in quantità adeguata e reimportate entro un anno: imposizione senza formalità (su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è altresì possibile l'imposizione con libretto ATA o DDAT);
 - altri casi: libretto ATA o DDAT.

3.8 Imballaggio e protezione per il trasporto

3.8.1 Contenitori

3.8.1.1 Campo d'applicazione

([allegato B.3. della Convenzione di Istanbul](#); [art. 37 OD](#))

Per «contenitore» si intende un dispositivo per il trasporto:

- che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci;
- abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente;
- progettato in modo da essere facilmente riempito e vuotato;
- progettato in modo da facilitare il trasporto delle merci, senza reimballaggio del carico, mediante uno o più modi di trasporto (p. es. traffico combinato); e
- costruito in modo da essere facilmente manipolato, in particolare durante il trasbordo da un modo di trasporto a un altro (p. es. rotaia–strada).

Per «contenitore» si intende, ad esempio, un contenitore marittimo, una cassa per trasportare mobili, una cisterna amovibile, un cassone, una cassa mobile e altre carrozzerie amovibili.

I veicoli, gli imballaggi e le palette non sono considerati contenitori.

Il termine «contenitore» comprende gli accessori e l'attrezzatura del contenitore, a condizione che questi siano trasportati con il contenitore. Tra gli accessori e l'attrezzatura del contenitore rientrano, per esempio, i dispositivi elencati qui di seguito, anche se amovibili:

- Le attrezzature destinate a controllare, modificare o mantenere la temperatura all'interno del contenitore.
- I dispositivi concepiti per indicare o registrare le variazioni delle condizioni ambientali e gli urti (p. es. registratori di urti).
- Le pareti divisorie interne, i ripiani, i supporti, i ganci e altri dispositivi analoghi che servono alla sistemazione della merce e alla sicurezza del carico.
- Gli apparecchi di geolocalizzazione (GPS) concepiti per indicare dove si trovano le merci trasportate.
- I dispositivi di sicurezza che rilevano le alterazioni del contenitore o del compartimento di carico.
- Il materiale di consumo per i dispositivi sopra indicati.

3.8.1.2 Imposizione

A. Imposizione senza formalità

Il livello locale impone i contenitori senza formalità, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni.

- Il contenitore deve avere un'etichettatura permanente, in posizione ben visibile, con la designazione del proprietario o del detentore nonché i numeri d'identificazione del contenitore, al fine di garantirne l'identità.
- In caso di importazione temporanea la riesportazione avviene entro un anno, mentre in caso di esportazione temporanea la reimportazione avviene entro cinque anni.
- In caso di importazione temporanea, il contenitore deve essere utilizzato unicamente per trasporti transfrontalieri e tra i passaggi del confine al massimo per un trasporto interno.
- All'atto dell'importazione temporanea il contenitore non è oggetto di un contratto di locazione o di vendita con una persona con sede o domicilio in Svizzera.

B. DDAT

Il livello locale impone i contenitori mediante una DDAT nei seguenti casi (in caso di ammissione temporanea all'importazione con l'imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo):

- Il contenitore non soddisfa i requisiti relativi all'etichettatura di cui al punto A.
- L'importazione temporanea dura più di un anno.
- Il contenitore importato temporaneamente viene impiegato in Svizzera per più di un trasporto interno.
- Il contenitore importato temporaneamente è oggetto di un contratto di locazione o di vendita con una persona con sede o domicilio in Svizzera.

C. Altre disposizioni

I contenitori possono essere introdotti nel territorio doganale o asportati da esso, carichi o vuoti.

Contrariamente alle palette, il regime d'equivalenza per i contenitori imposti nel regime di ammissione temporanea non è consentito (vedi [cifre 2.2](#) e [2.3](#)).

Gli accessori e l'equipaggiamento dei contenitori presentati con il contenitore vanno imposti come i contenitori stessi, mentre quelli presentati separatamente vanno imposti mediante DDAT o libretto ATA.

Per stabilire se un contenitore è utilizzato per trasporti interni occorre basarsi sulla procedura di riempimento e svuotamento del contenitore (trasporto interno = riempimento e svuotamento del contenitore in luoghi diversi all'interno del territorio doganale con trasporto tra i due luoghi).

In caso di esportazione temporanea, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve essere in grado di provare che il contenitore proviene dalla libera pratica e possiede uno statuto doganale svizzero (p. es. giustificativi relativi alla fabbricazione e all'acquisto in Svizzera o imposizione all'importazione).

3.8.2 Palette

3.8.2.1 Campo d'applicazione

[\(allegato B.3. della Convenzione di Istanbul\)](#)

Per «paletta» si intende un dispositivo sul quale può essere raggruppata una certa quantità di merce ai fini del trasporto, della movimentazione o dell'accatastamento. Questi dispositivi sono costituiti da due ripiani collegati tra loro da traverse o da un ripiano che poggia su piedi. La loro altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendo la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette. Vi rientrano anche:

- Palette munite di sovrastruttura o ruote.
- Carrelli di trasporto (p. es. utilizzati per il trasporto di piante in vasi) costituiti da un fondo simile a quello di una paletta e muniti di una sovrastruttura in metallo e di ruote.

Le palette devono essere adatte e destinate a un'utilizzazione ripetuta (p. es. palette EUR, CHEP, private o a ruote). In caso contrario, il regime di ammissione temporanea non è consentito (p. es. se si tratta di palette monouso).

3.8.2.2 Imposizione

A. Imposizione senza formalità

Il livello locale impone le palette senza formalità se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- L'importazione o l'esportazione temporanea avviene nel quadro del regime d'equivalenza, vale a dire che il numero di palette importate ed esportate temporaneamente durante un anno deve corrispondere al numero di palette riesportate e reimportate.
- All'atto dell'importazione temporanea le palette non sono oggetto di un contratto di locazione o di vendita con una persona con sede o domicilio in Svizzera.

B. DDAT

Il livello locale impone le palette mediante una DDAT (in caso di importazione temporanea con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo) se:

- Le palette non vengono importate o esportate temporaneamente nel quadro del regime d'equivalenza.
- Le palette importate temporaneamente sono oggetto di un contratto di locazione o di vendita con una persona con sede o domicilio in Svizzera.

C. Altre disposizioni

Le palette possono essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso cariche o vuote.

Le palette possono essere utilizzate senza limitazioni per i trasporti interni.

3.8.3 Imballaggi

3.8.3.1 Campo d'applicazione

([allegato B.3. della Convenzione di Istanbul](#); [riserva conformemente all'art. 7 dell'allegato B.3.](#))

Per «imballaggi» si intendono le merci utilizzate o destinate a essere utilizzate per imballare, proteggere, fissare o separare altre merci. Agevolano il trasporto e il deposito di merci nel commercio internazionale e variano per materiale, forma, dimensioni e valore. Vi rientrano, ad esempio, sacchi, big bag, barili, cisterne, bidoni, scatole e altri recipienti, tubi, bobine e altri supporti, contenitori pieghevoli (casse IFCO) per il trasporto di ortaggi, dispobox, casse in plastica (spesso pieghevoli, come quelle utilizzate nella vendita per corrispondenza e nella fornitura a privati) eccetera.

Non sono considerati imballaggi:

- Materiali (paglia, carta, fibra di vetro, trucioli ecc.) impiegati alla rinfusa.
- Carta, fogli sottili di plastica e simili in rotoli; e
- Contenitori e palette.

Gli imballaggi devono essere adatti e destinati a un'utilizzazione ripetuta. In caso contrario, il regime di ammissione temporanea non è consentito.

3.8.3.2 Imposizione

A. Imposizione senza formalità

Il livello locale impone gli imballaggi senza formalità se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni.

- In caso di importazione temporanea, gli imballaggi devono essere utilizzati unicamente per trasporti transfrontalieri e non per effettuare trasporti interni in Svizzera.
- All'atto dell'importazione temporanea gli imballaggi non sono oggetto di un contratto di locazione o di vendita con una persona con sede o domicilio in Svizzera.
- In caso di esportazione temporanea (senza condizioni supplementari).

B. DDAT

Il livello locale impone gli imballaggi mediante una DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo nei seguenti casi:

- Gli imballaggi importati temporaneamente vengono utilizzati in Svizzera per i trasporti interni.
- Gli imballaggi importati temporaneamente sono oggetto di un contratto di locazione o di vendita con una persona con sede o domicilio in Svizzera.

C. Altre disposizioni

Contrariamente alle palette, il regime d'equivalenza per gli imballaggi imposti nel regime di ammissione temporanea non è consentito (vedi [cifre 2.2](#) e [2.3](#)).

Per stabilire se un imballaggio è utilizzato per trasporti interni occorre basarsi sulla procedura di riempimento e svuotamento dell'imballaggio (trasporto interno = riempimento e svuotamento dell'imballaggio in luoghi diversi all'interno del territorio doganale con trasporto tra i due luoghi).

In caso di esportazione temporanea, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve essere in grado di provare che l'imballaggio proviene dalla libera pratica e possiede uno statuto doganale svizzero (p. es. giustificativi relativi alla fabbricazione e all'acquisto in Svizzera o imposizione all'importazione).

3.9 Trasporto di persone o merci

3.9.1 Campo d'applicazione

([art. 34](#), [35](#), [36](#) e [164 OD](#); [allegato C della Convenzione di Istanbul](#))

Si tratta di un trasporto quando persone o merci vengono portate da un punto A a un punto B. Il trasporto non include l'esecuzione di lavori come il sollevamento o il pompaggio.

Generalmente i trasporti avvengono con mezzi appositi quali battelli, aerei, veicoli ferroviari o stradali (compresi biciclette con motore ausiliario, rimorchi e semirimorchi).

Un trasporto può essere effettuato anche mediante un veicolo di lavoro, ad esempio veicolo-officina, veicolo-laboratorio o veicolo di venditori (vedi [cifra 3.11.1](#)), se questo trasporta merci diverse dall'equipaggiamento proprio al veicolo (p. es. materiale di consumo o merci da vendere).

I droni impiegati per il trasferimento di merci vanno imposti conformemente alla [cifra 3.11](#). Il divieto di trasporto interno non è applicabile fino a nuovo avviso.

3.9.2 Imposizione

Sono determinanti le prescrizioni del R-13.

3.10 Scopi privati

3.10.1 Campo d'applicazione

([art. 16 LD](#); [art. 63](#) e [allegato 1 OD](#); [allegato B.6. della Convenzione di Istanbul](#))

La presente cifra comprende soltanto le merci del traffico turistico, vale a dire merci che il viaggiatore porta con sé attraverso il confine doganale e che non sono destinate al commercio o a ad altri scopi economici. Vi rientrano in particolare:

- Oggetti personali d'uso conformemente all'[allegato 1 OD](#).
- Animali da compagnia che il viaggiatore conduce personalmente attraverso il confine doganale e che lo accompagnano durante il suo soggiorno.
- Animali della specie equina che il viaggiatore impiega esclusivamente per passeggiate o porta con sé in occasione di un soggiorno di vacanza.

Tale scopo d'impiego non si applica a:

- Mezzi di trasporto non menzionati nell'[allegato 1 OD](#).
- Animali della specie equina che non vengono impiegati esclusivamente per passeggiate o portati con sé dal viaggiatore in occasione di un soggiorno di vacanza.
- Merci che all'atto dell'importazione temporanea sono oggetto di un contratto di vendita con una persona con sede o domicilio in Svizzera o sono di proprietà di tale persona.

3.10.2 Imposizione

3.10.2.1 Importazione temporanea

Il livello locale effettua l'imposizione conformemente alla tabella seguente:

A	Oggetti personali d'uso che una persona fisica domiciliata all'estero porta con sé in quantità adeguata e prevede di riesportare dopo il soggiorno. Gli oggetti personali d'uso possono essere anche spediti in precedenza o in seguito, ma deve sussistere una logica relazione temporale con il viaggio.	Imposizione senza formalità
	Eccezione: la merce che soggiace a tributi elevati oppure su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.	Mod. 11.61
B	Strumenti musicali trasportabili a mano che una persona fisica domiciliata in Svizzera o all'estero conduce oltre il confine doganale e utilizza personalmente nel territorio doganale. La riesportazione deve avvenire entro un anno.	Imposizione senza formalità
	Eccezione: strumenti musicali oggetto di un contratto di locazione con una persona con sede o domicilio in Svizzera oppure su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.	Mod. 11.61
C	Animali da compagnia che una persona fisica domiciliata all'estero conduce personalmente attraverso il confine doganale e che la accompagnano durante il suo soggiorno. La riesportazione deve avvenire al più tardi quando la persona che ha importato gli animali da compagnia lascia il territorio doganale.	Imposizione senza formalità

D	Animali della specie equina, che il viaggiatore impiega esclusivamente per passeggiate o porta con sé in occasione di un soggiorno di vacanza. Il passaggio del confine con un animale è consentito anche nel terreno interstiziale o caricato su un mezzo di trasporto. La riesportazione deve avvenire dopo tre giorni. Se l'animale è stazionato nel territorio doganale estero, il proprietario può avere la sede o il domicilio anche nel territorio doganale.	Mod. 11.73 e 11.74 con menzione dell'autorizzazione conformemente alla cifra 4.14.2.4
	Ulteriore possibilità: se l'animale è impiegato da una persona domiciliata all'estero (il soggiorno dura più di tre giorni oppure su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione). Il passaggio del confine nel terreno interstiziale non è consentito.	Libretto ATA o DDAT
E	Altre merci del traffico turistico	Mod. 11.61

3.10.2.2 Esportazione temporanea

Il livello locale effettua l'imposizione conformemente alla tabella seguente:

A	Oggetti personali d'uso che una persona fisica domiciliata in Svizzera o all'estero porta con sé in quantità adeguata sia al momento dell'entrata che in uscita. La reimportazione deve avvenire entro cinque anni. Gli oggetti personali d'uso possono essere anche spediti in precedenza o in seguito, ma deve sussistere una logica relazione temporale con il viaggio.	Imposizione senza formalità
	Eccezione: la merce che soggiace a tributi elevati oppure su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.	Mod. 11.63
B	Strumenti musicali trasportabili a mano che una persona fisica domiciliata in Svizzera o all'estero conduce oltre il confine doganale e utilizza personalmente nel territorio doganale estero. La reimportazione deve avvenire entro cinque anni.	Imposizione senza formalità
C	Animali da compagnia che una persona fisica domiciliata in Svizzera o all'estero conduce personalmente attraverso il confine doganale e che la accompagnano durante il suo soggiorno. La reimportazione deve avvenire entro cinque anni.	Imposizione senza formalità
D	Animali della specie equina che il viaggiatore impiega esclusivamente per passeggiate o porta con sé in occasione di un soggiorno di vacanza. Il passaggio del confine con un animale è consentito anche nel terreno interstiziale o caricato su un mezzo di trasporto. La reimportazione deve avvenire dopo tre giorni.	Mod. 11.73 e 11.74 menzione dell'autorizzazione conformemente alla cifra 4.14.2.4

	Ulteriore possibilità: se il soggiorno dura più di tre giorni oppure su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Il passaggio del confine nel terreno interstiziale non è consentito.	Libretto ATA o DDAT
E	Altre merci del traffico turistico	Mod. 11.63 o mediante un giustificativo semplice

Le merci date in prestito dalle imprese ai propri collaboratori non sono considerate oggetti personali d'uso (p. es. orologi e gioielli a scopo di rappresentanza). Il livello locale impone le merci senza formalità alle seguenti condizioni.

- Si tratta di merce svizzera (che si trova in libera pratica in Svizzera) di proprietà di un'impresa con sede nel territorio doganale.
- Le merci vengono date in prestito dall'impresa (proprietario delle merci) ai propri collaboratori.
- Le merci non sono destinate a un altro scopo d'impiego (p. es. vendita incerta, campioni o equipaggiamento professionale).
- In occasione dell'esportazione o della reimportazione temporanea, il collaboratore interessato deve presentare, su richiesta del livello locale, un documento con le seguenti indicazioni:
 - nome e indirizzo dell'impresa (proprietario delle merci);
 - nome e indirizzo del collaboratore;
 - designazione esatta e identificazione della merce data in prestito;
 - data d'emissione del documento;
 - nome, funzione e firma di una persona dell'impresa autorizzata a firmare (proprietario delle merci).

3.11 Equipaggiamento professionale, materiale da imprenditore e altri scopi economici

3.11.1 Campo d'applicazione

([allegato B.2. della Convenzione di Istanbul](#))

Tale cifra comprende le merci impiegate nell'esercizio di una professione o di un'attività artigianale per la produzione di altre merci, per l'esecuzione di un lavoro nonché per altri scopi economici e che non possono essere imposte conformemente alle [cifre 3.2–3.10](#), ad esempio:

- Attrezzi, macchine e apparecchi per l'esecuzione di un lavoro.
- Equipaggiamenti per radio, televisione, fotografie e filmati (compresi i droni nonché i veicoli e gli apparecchi volanti creati appositamente a tale scopo).
- Materiale da fiera, da circo, per stand e per eventi nonché strumenti musicali.
- Veicoli di lavoro quali veicoli-laboratorio, veicoli-officina e veicoli di venditori.
- Mezzi di produzione agricoli quali macchine, apparecchi e animali da tiro.
- Oggetti di propaganda turistica.
- Droni impiegati per il trasferimento di merci.
- Animali (inclusi quelli della specie equina [equidi]) per dressage, formazione, allevamento, ferratura, trattamento veterinario, pascolo e alloggio. All'atto dell'importazione temporanea, gli animali devono essere di proprietà di una persona con sede o domicilio all'estero. Eccezione: trattamento veterinario.

L'esecuzione di un lavoro comprende, ad esempio, il sollevamento, il pompaggio, la segatura, la falciatura, la pulizia, la frantumazione, le riprese eccetera.

Nel campo d'applicazione della presente cifra rientrano anche i mezzi di trasporto utilizzati per eseguire un lavoro, ad esempio:

- Un autocarro munito di gru viene impiegato per lavori di sollevamento che non sono in relazione con il trasporto di merci (lavori di sollevamento diversi dalle operazioni di carico e scarico del mezzo di trasporto in questione).
- Un autocarro cisterna con pompa per calcestruzzo viene utilizzato esclusivamente in modo stazionato per il pompaggio di calcestruzzo (nessun trasporto di merci da un punto A a un punto B).
- Un trattore agricolo viene impiegato per la lavorazione di un campo, spostando o azionando una macchina (aratro, erpice, seminatrice, distributore di concime ecc.). La macchina è collegata al trattore mediante un sistema di accoppiamento (nessun collegamento dal punto di vista strutturale). Pertanto, ai fini dell'imposizione la macchina e il trattore vanno valutati separatamente. L'eventuale trasporto precedente della macchina dalla fattoria ai campi termina al più tardi con l'inizio della lavorazione del campo.
- Un elicottero viene utilizzato per delle riprese mediante una telecamera installata su di esso. L'elicottero non è creato appositamente a tale scopo e la telecamera non è

strutturalmente collegata al velivolo. Pertanto, ai fini dell'imposizione l'elicottero e la videocamera vanno valutati separatamente. L'eventuale trasporto precedente della telecamera dal luogo di partenza all'area d'impiego termina al più tardi con l'inizio dei lavori di ripresa.

L'esecuzione di un lavoro non comprende il trasporto di persone o merci da un punto A a un punto B (vedi [cifra 3.9](#) e R-13). Ciò vale anche per il trasporto di casse mobili, container, macchine e apparecchi non fissati al mezzo di trasporto dal punto di vista strutturale, ad esempio:

- Un autocarro trasporta un contenitore da ufficio o da officina (container, cassa mobile ecc.) dal luogo di deposito al luogo d'impiego.
- Un trattore agricolo trasporta una macchina (aratro, erpice, seminatrice meccanica, distributore di concime ecc.) dalla fattoria ai campi.

Se un veicolo di lavoro viene impiegato in Svizzera per trasportare, da un punto A a un punto B, merce non appartenente all'equipaggiamento del veicolo, occorre osservare anche la [cifra 3.9](#) e il R-13. Infatti, a seconda della situazione, vengono applicate le prescrizioni concernenti il trasporto interno. Ciò vale in particolare nei seguenti casi:

- Un veicolo-officina o un veicolo di lavoro viene impiegato per il trasporto di materiale di consumo tra il deposito e il luogo d'impiego.
- Un veicolo di venditori viene impiegato per il trasporto di merce destinata alla vendita tra il sito di fabbricazione e il punto di vendita.

Nel caso dei droni impiegati per il trasferimento di merci, non va tenuto conto delle prescrizioni concernenti il trasporto interno.

3.11.2 Imposizione

3.11.2.1 Importazione temporanea

Il livello locale effettua l'imposizione conformemente alla tabella seguente:

A.	Impiego delle merci da parte di una persona fisica o giuridica con sede o domicilio nel territorio doganale	
A.1	Gru, piattaforme di lavoro e mezzi di trasporto muniti di gru per lavori di sollevamento e con la gru ai sensi della cifra 3.11.3 .	Autorizzazione del livello regionale competente e DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo
A.2	Strumenti musicali trasportabili a mano che una persona fisica conduce oltre il confine doganale e utilizza personalmente nel territorio doganale (p. es. per concerti o lezioni) e che non sono oggetto di un contratto di locazione.	Imposizione senza formalità
A.3	Dressage, formazione, allevamento, ferratura, trattamento veterinario, pascolo e alloggio di animali (inclusi quelli della specie equina). Nel caso di animali sottoposti esclusivamente al trattamento veterinario, non va tenuto conto della sede o del domicilio del proprietario.	DDAT I livelli locali possono imporre le emergenze veterinarie anche senza formalità

A.4	Altro	DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo
B. Impiego delle merci da parte di una persona fisica o giuridica con sede o domicilio nel territorio doganale estero		
B.1	Macchine ed equipaggiamenti per lavori edili e del genio civile, nonché per lavori forestali:	
	a. lavori di sollevamento e con la gru ai sensi della cifra 3.11.3.	Autorizzazione del livello regionale competente e DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo
	b. altro	DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo
B.2	Macchine ed equipaggiamenti per il montaggio, lo smontaggio, la revisione e la riparazione di macchine e impianti tecnici:	
	a. lavori di sollevamento e con la gru ai sensi della cifra 3.11.3.	Autorizzazione del livello regionale competente e libretto ATA o DDAT
	b. altro	Libretto ATA o DDAT
B.3	Macchine ed equipaggiamenti per lo sfruttamento di risorse naturali, in particolare per l'allacciamento e l'erogazione di acqua, calore, gas e petrolio	DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo
B.4	Macchine ed equipaggiamenti per la lavorazione, la fabbricazione, la demolizione o l'imballaggio industriali di altre merci.	DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo
B.5	Mezzi di produzione agricoli quali macchine, apparecchi e animali da tiro nonché trattori agricoli (mezzi di trasporto) impiegati per l'esecuzione di un lavoro	DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo; sono fatte salve le disposizioni del traffico nella zona di confine (vedi R-16-07)
B.6	Mezzi di trasporto impiegati per l'esecuzione di un lavoro:	
	a. lavori di sollevamento e con la gru ai sensi della cifra 3.11.3.	Autorizzazione del livello regionale competente e DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo
	b. altro	DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo
B.7	Droni impiegati per il trasferimento di merci	DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo

B.8	Macchine ed equipaggiamenti per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi quali apparecchi di registrazione o di riproduzione di suoni e immagini, dispositivi di illuminazione, tribune, tendoni, rivestimenti, materiale per il catering e per gli stand, decorazioni ecc.:	
	a. impiegati ai fini della produzione di prestazioni dalla persona fisica o giuridica, che introduce temporaneamente le merci nel territorio doganale e, in caso di necessità, procede al loro montaggio (il tecnico di illuminazione utilizza i suoi dispositivi di illuminazione, che ha portato con sé e montato, al fine di illuminare uno spettacolo; il ristoratore utilizza i suoi utensili da cucina, che ha portato con sé, per preparare i pasti; l'addetto agli stand utilizza il suo materiale per gli stand, che ha portato con sé e montato, al fine di pubblicizzare la propria merce)	Libretto ATA o DDAT
	b. altro Generalmente le merci vengono soltanto consegnate ed eventualmente montate (tendoni, rivestimenti ecc.)	DDAT con imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo
B.9	Utensili (comprese piccole macchine trasportabili a mano)	Imposizione senza formalità
B.10	Apparecchi di comunicazione e per il trattamento dei dati, trasportabili a mano e destinati all'uso personale (p. es. cellulare e laptop)	Imposizione senza formalità
B.11	Strumenti musicali trasportabili a mano che una persona fisica conduce oltre il confine doganale e utilizza personalmente nel territorio doganale (p. es. per concerti o lezioni).	Imposizione senza formalità
B.12	Materiale per artisti, come costumi, decorazioni, scenari e oggetti per il palcoscenico	Libretto ATA o DDAT
	Eccezione: materiale trasportabile a mano	Imposizione senza formalità
B.13	Macchine ed equipaggiamenti radiotelevisivi	Imposizione senza formalità
B.14	Oggetti di propaganda turistica	Imposizione senza formalità
B.15	Dressage, formazione, allevamento, ferratura, trattamento veterinario, pascolo e alloggio di animali (inclusi quelli della specie equina). Nel caso di animali sottoposti esclusivamente al trattamento veterinario, non va tenuto conto della sede o del domicilio del proprietario.	Libretto ATA o DDAT I livelli locali possono imporre le emergenze veterinarie anche senza formalità

B.16	<p>Altro, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. macchine ed equipaggiamenti per l'analisi topografica, sismica e geofisica del suolo b. macchine ed equipaggiamenti per provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico c. macchine ed equipaggiamenti per fotografie e filmati (compresi i droni nonché i veicoli e gli apparecchi volanti creati appositamente a tale scopo). Sono consentite anche le coproduzioni con persone domiciliate in Svizzera. d. materiale da fiera come giostre, altalene, padiglioni di tiro ecc. e. circhi, esposizioni itineranti di animali, teatri ambulanti, varietà ecc. 	Libretto ATA o DDAT
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Per quanto riguarda l'impiego delle merci, occorre in particolare tener conto di quanto segue (vedi anche [cifra 4.7](#)):

- Determinante è la persona fisica o giuridica che ha il potere di disporre economicamente delle merci.
- In caso di locazione, l'impiego delle merci avviene da parte del locatario. Il locatore affida al locatario le merci per l'uso senza personale addetto e il locatario paga al locatore una relativa controprestazione (imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo: vedi [R-69](#)).
- Se le merci vengono messe a disposizione con il personale addetto, l'impiego avviene generalmente da parte del fornitore di prestazioni (assoggettamento all'IVA di un fornitore di prestazioni con sede o domicilio all'estero: vedi [R-69](#)).

Nel caso di un'imposizione senza formalità, la riesportazione deve avvenire entro un anno.

Le emergenze veterinarie includono il trattamento presso medici veterinari d'urgenza o ospedali veterinari. Gli appuntamenti pianificati non sono considerati casi di emergenza.

3.11.2.2 Esportazione temporanea

Il livello locale impone le merci come segue:

- Casi in cui è prevista un'imposizione senza formalità conformemente alla [cifra 3.11.2.1](#): imposizione senza formalità. Non va tenuto conto della sede o del domicilio della persona che utilizza le merci. La reimportazione deve avvenire entro cinque anni.
- Altri casi: libretto ATA o DDAT.

Dressage, addestramento, formazione, allevamento, ferratura e trattamento veterinario di animali sono considerati prestazioni fornite all'estero e pertanto sottostanno all'imposta sull'importazione in occasione della reimportazione (sono determinanti le prescrizioni del [R-69](#)). Al momento dell'apertura del regime, Il livello locale appone l'etichetta mod. 16.04 sulla dichiarazione doganale.

3.11.3 Obbligo d'autorizzazione per lavori di sollevamento e con la gru

([art. 9 cpv. 3 LD](#); [art. 30 cpv. 5 OD](#))

Determinati veicoli necessitano, oltre alla dichiarazione doganale di cui alla [cifra 3.11.2.1](#), di un'autorizzazione conformemente alla [cifra 2.4](#), se:

- vengono impiegati per lavori di sollevamento o con la gru; e
- sono semoventi; e
- sono ammessi alla circolazione stradale.

L'obbligo d'autorizzazione per lavori di sollevamento o con la gru si applica per i seguenti veicoli:

- Gru (gru pneumatica, autogru ecc.);
- Piattaforme di lavoro ed elevatrici;
- Mezzi di trasporto muniti di gru (autocarri, autofurgoni ecc.).

Non è necessaria alcuna autorizzazione per:

- Veicoli con un peso totale fino a 3,5 tonnellate.
- Veicoli non semoventi e non ammessi alla circolazione stradale (p. es. piattaforma di lavoro montata su rimorchio).
- Lavori di sollevamento e con la gru effettuati con un mezzo di trasporto munito di gru, che servono esclusivamente per operazioni di carico e scarico del mezzo di trasporto in questione, con il quale sono state o saranno trasportate le merci caricate o scaricate (le operazioni di carico e scarico sono direttamente correlate al trasporto di merci).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve richiedere previamente l'autorizzazione al livello regionale competente per il luogo di esecuzione dei lavori di sollevamento e con la gru. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

- Tipo di veicolo.
- Marca, tipo e targa di controllo del veicolo.
- Descrizione dettagliata dei lavori da svolgere.
- Durata prevista dell'ammissione temporanea del veicolo.
- Indirizzo del luogo di lavoro (cantiere ecc.).
- Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che impiega effettivamente il veicolo (potere di disporre economicamente).
- Nome e indirizzo del beneficiario della prestazione in Svizzera.
- In caso di lavori di sollevamento e con la gru nell'ambito edile, del genio civile e forestale, è necessario fornire anche una prova sull'indisponibilità dei corrispondenti

veicoli svizzeri. A tal proposito devono essere presentate almeno tre attestazioni di imprese con sede in Svizzera attive nella regione e nel settore interessati, che confermano l'indisponibilità di veicoli svizzeri per effettuare i lavori di sollevamento e con la gru pianificati.

Il livello regionale competente può far verificare l'indisponibilità dei corrispondenti veicoli svizzeri.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare al livello locale l'autorizzazione unitamente alla dichiarazione doganale. Se manca l'autorizzazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può richiedere, a determinate condizioni, un'imposizione provvisoria (vedi [cifra 4.9](#)).

3.12 Pezzi di ricambio per merci nel regime di ammissione temporanea

3.12.1 Campo d'applicazione

Pezzi di ricambio destinati alla riparazione di merci assegnate al regime di ammissione temporanea (vedi [cifra 2.2](#)).

3.12.2 Imposizione

Nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione temporanea il livello locale impone le merci come segue:

- Pezzi di ricambio destinati a merci in ammissione temporanea e presentati insieme a tali merci: imposizione come le merci cui sono destinati.
- Altre, compresi pezzi di ricambio importati o esportati temporaneamente in modo separato: libretto ATA o DDAT.

Le parti che sono state smontate da merce importata temporaneamente e non sono state riesportate vanno immesse in libera pratica.

4 Prescrizioni formali

4.1 In generale

Le [cifre 4.2–4.10](#) comprendono le prescrizioni formali generali valide per i seguenti tipi di dichiarazione:

- DDAT mod. 11.73 e 11.74: vedi [cifra 4.11](#).
- Libretto ATA: vedi [cifra 4.12](#).
- Altre dichiarazioni doganali in forma cartacea: vedi [cifra 4.13](#).
- Dichiarazioni doganali particolari:
 - Imposizione senza formalità: vedi [cifra 4.14.1](#);
 - Autorizzazione per il passaggio semplificato del confine: vedi [cifra 4.14.2](#).

Il regime di ammissione temporanea è suddiviso in tre fasi ossia apertura, sorveglianza e conclusione (vedi [cifre 4.2–4.4](#)).

4.2 Apertura

4.2.1 Principio

([art. 25 cpv. 1](#), [art. 58 cpv. 1](#) e [art. 69 LD](#); [art. 79 cpv. 1 OD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere l'apertura del regime in occasione della dichiarazione doganale. L'obbligazione doganale con obbligo di pagamento condizionato sorge nel momento in cui il livello locale accetta la dichiarazione doganale.

Il regime è considerato aperto con la liberazione delle merci e l'eventuale allestimento della decisione d'imposizione da parte del livello locale.

L'apertura costituisce una decisione ai sensi del diritto doganale ed è impugnabile mediante rettifica ([art. 34 LD](#)) o ricorso ([art. 116 LD](#)).

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione intende beneficiare del regime di ammissione temporanea ricorrendo a formalità illecite e non autorizzate, la conseguenza è la riscossione dei tributi all'importazione (obbligazione doganale definitivamente esigibile). Ciò vale in particolare in caso di dichiarazione errata dello scopo d'impiego, del proprietario o dell'utilizzatore (vedi [cifra 4.7](#)).

4.2.2 Omessa dichiarazione

([art. 69 LD](#); [art. 79 cpv. 1 OD](#))

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale per l'apertura del regime, ossia la dichiarazione doganale non viene effettuata o viene effettuata in ritardo, si tratta di omessa dichiarazione. Di conseguenza, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ha più diritto al regime di ammissione temporanea e ai relativi vantaggi:

- Importazione temporanea: il livello locale immette d'ufficio le merci estere in libera pratica e riscuote i tributi all'importazione secondo le prescrizioni generali (assegnare le merci a uno statuto doganale svizzero).

- Esportazione temporanea: con il trasporto verso il territorio doganale estero le merci perdono il loro statuto doganale svizzero (principio della territorialità). Le merci, ora divenute estere, possono essere reimportate in franchigia di dazio o in esenzione da tributi soltanto nel quadro dell'[articolo 10 LD](#) (quali merci svizzere di ritorno, nella misura in cui le relative condizioni sono adempiute; vedi [R-18-04](#)).

In caso di omessa dichiarazione, l'obbligazione doganale sorge nel momento in cui la merce ha varcato il confine (obbligazione doganale definitivamente esigibile). Se non è possibile determinare tale momento, vale il momento in cui si accerta l'omissione.

4.3 Sorveglianza

([art. 23 LD](#))

Le merci rimangono sotto vigilanza doganale fino alla conclusione regolare del regime o al più tardi fino alla scadenza del termine per la riesportazione o reimportazione.

Durante questo lasso di tempo le merci mantengono lo statuto doganale che avevano al momento dell'apertura del regime (in caso di importazione temporanea: le merci mantengono il loro statuto doganale estero; in caso di esportazione temporanea: le merci mantengono il loro statuto doganale svizzero).

Se durante la sorveglianza del regime vi è un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario, sorge un nuovo obbligo di dichiarazione (vedi [cifra 5](#)). L'inosservanza di tale obbligo equivale a un'omessa dichiarazione (vedi [cifra 4.2.2](#)).

Lavori di riparazione: vedi [cifra 2.2](#).

Ripetuti passaggi del confine: vedi [cifra 4.8](#)

4.4 Conclusione

4.4.1 Principio

([art. 25 cpv. 1 LD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere la conclusione del regime in occasione della dichiarazione doganale. Condizione fondamentale per la conclusione del regime è che quest'ultimo sia stato aperto in precedenza (senza apertura, nessuna conclusione).

4.4.2 Conclusione regolare

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve richiedere la conclusione regolare entro il termine per la riesportazione o reimportazione, presentando al livello locale la dichiarazione doganale e:

- Riesportando le merci all'estero o reintroducendole in territorio svizzero; oppure
- dichiarando le merci per un altro regime doganale autorizzato per tali merci.

L'obbligazione doganale sorta al momento dell'apertura del regime con obbligo di pagamento condizionato viene a cadere in caso di conclusione regolare.

Una conclusione regolare può essere applicata anche solo a una parte della merce.

La conclusione regolare costituisce una decisione ai sensi del diritto doganale ed è impugnabile mediante rettifica ([art. 34 LD](#)) o ricorso ([art. 116 LD](#)).

Se il livello locale constata che durante la sorveglianza del regime vi è un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario, la procedura si basa sulla [cifra 5](#).

4.4.3 Conclusione regolare a posteriori

([art. 58 cpv. 3 LD](#))

Una conclusione regolare a posteriori è possibile su richiesta, se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dimostra, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la riesportazione o reimportazione, che:

- La riesportazione o la reimportazione della merce è avvenuta entro il termine; e
- che la merce riesportata o reimportata corrisponde a quella indicata nella dichiarazione doganale (prova dell'identità).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare la domanda per una conclusione regolare a posteriori al livello locale presso il quale ha avuto luogo la riesportazione o la reimportazione. In caso di libretto ATA valgono disposizioni separate (vedi [cifra 4.12.5](#)).

Una conclusione regolare a posteriori può essere applicata anche solo a una parte della merce.

La conclusione regolare a posteriori costituisce una decisione ai sensi della PA ed è impugnabile nel quadro dei rimedi giuridici della PA.

Se il livello locale constata che durante la sorveglianza del regime vi è un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario, la procedura si basa sulla [cifra 5](#).

4.4.4 Conclusione non regolare

([art. 19](#) e [58 cpv. 3 LD](#))

In caso di conclusione non regolare, l'obbligazione doganale con obbligo di pagamento condizionato sorta al momento dell'apertura del regime diventa definitiva.

In caso di importazione temporanea, il livello locale riscuote definitivamente i tributi all'importazione garantiti al momento dell'apertura del regime. Inoltre, riscuote d'ufficio i tributi all'importazione non riscossi o riscossi parzialmente. Per il calcolo dei tributi è determinante il momento dell'apertura del regime. La riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale non devono essere accordate, tranne se sono state espressamente richieste in occasione dell'apertura del regime e se le relative condizioni erano adempiute per tutta la durata del regime o lo sono ancora (p. es. prova dell'origine indicata nella DDAT con richiesta dell'aliquota di dazio preferenziale).

In caso di esportazione temporanea, le merci perdono il loro statuto doganale svizzero con il trasporto verso il territorio doganale estero (principio della territorialità). La data di asportazione dal territorio doganale è considerata data d'esportazione. Le merci, ora divenute estere, possono essere reimportate in franchigia di dazio o in esenzione da tributi soltanto nel quadro dell'[articolo 10 LD](#) (quali merci svizzere di ritorno, nella misura in cui le relative condizioni sono adempiute; vedi [R-18-04](#)). Pertanto, l'obbligazione doganale con obbligo di pagamento definitivo produce il proprio effetto solo al momento della reimportazione.

Una conclusione non regolare non va confusa con un'omessa dichiarazione in caso di cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario (vedi [cifra 5](#)).

4.5 Termine per la riesportazione o reimportazione

([art. 30 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 3](#), [art. 31 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OD](#))

Il termine standard per la riesportazione o la reimportazione è di due anni. A seconda dello scopo d'impiego della merce (vedi [cifra 3](#)) e del tipo di dichiarazione doganale si applicano termini più brevi.

Se l'ultimo giorno del termine stabilito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo generale, il termine per la riesportazione o reimportazione scade il giorno lavorativo successivo.

Il livello locale può prorogare il termine a determinate condizioni (a seconda dello scopo d'impiego e del tipo di dichiarazione doganale). La durata massima dell'ammissione temporanea non può superare cinque anni.

4.6 Garanzia dei tributi

([art. 193](#), [194](#) e [195 OD](#))

Il tipo di dichiarazione doganale determina se e come avviene la garanzia dei tributi. Se un tipo di dichiarazione doganale prevede la garanzia dei tributi, i tributi devono essere garantiti conformemente alla tariffa mediante fideiussione o deposito. La garanzia dei tributi consiste soltanto in una sicurezza, affinché la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione rispetti le disposizioni procedurali.

I tributi non devono essere garantiti:

- In caso di esportazione temporanea.
- In caso di invii introdotti temporaneamente nel territorio doganale su mandato di un'autorità federale.
- Se al momento dell'apertura del regime sono adempiute le condizioni per un'immissione in libera pratica esente da tributi.
- Se ciò è previsto esplicitamente nel relativo scopo d'impiego (vedi [cifra 3](#)).

Nel caso di garanzia dei tributi, il livello locale applica le seguenti disposizioni.

- Per le merci contingentate, indipendentemente da eventuali prove dell'origine disponibili, i tributi devono essere garantiti all'aliquota di dazio fuori dal contingente (ADFC). Le eccezioni a questo principio sono menzionate nel [R-60-3.1](#).
- Se, in caso di merci non contingentate, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede l'imposizione all'aliquota di dazio preferenziale e presenta una prova dell'origine valida riguardante le merci, questa deve essere menzionata nella dichiarazione doganale e i tributi devono essere garantiti all'aliquota di dazio preferenziale.
- Se il livello locale ha dubbi circa l'esattezza del valore indicato o se questo manca completamente, l'autorità fiscale può stimare la base di calcolo secondo il proprio apprezzamento. La rispettiva procedura si fonda sul [R-69](#), nel caso dell'IVA, e sul [R-68](#), nel caso dell'imposta sugli autoveicoli.

La garanzia prestata rimane invariata sino al momento della conclusione regolare del regime e del pagamento di un'eventuale imposta sulla controprestazione per l'uso temporaneo (vedi [R-69](#)).

In caso di conclusione non regolare, i tributi garantiti al momento dell'apertura del regime sono definitivamente esigibili e vanno incassati dal livello locale. Il tipo di incasso (contabilizzazione, utilizzazione della garanzia) dipende dal tipo di dichiarazione doganale. Inoltre il livello locale riscuote d'ufficio i tributi all'importazione non riscossi o riscossi parzialmente (vedi [cifra 4.4.4](#)). I tributi garantiti al momento dell'apertura non hanno alcuna influenza sulla riscossione definitiva dei tributi in caso di un'immissione in libera pratica.

4.7 Scopo d'impiego, utilizzatore e proprietario

([art. 162 OD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale lo scopo d'impiego (vedi [cifra 3](#)), l'utilizzatore e – se richiesto nella relativa dichiarazione – il proprietario delle merci. Le indicazioni figuranti nella dichiarazione doganale sono vincolanti per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

È considerata come utilizzatore qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza o impiega effettivamente la merce e pertanto detiene il potere di disporre economicamente. In caso di locazione si tratta generalmente del locatario (vedi [cifra 3.11.2.1](#)).

Il proprietario della merce è quello definito agli [articoli 641 e seguenti del codice civile \(RS 210\)](#).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve fornire al livello locale tutti i documenti che possono dimostrare l'esattezza dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore e del proprietario, ad esempio:

- Contratti: vendita, locazione, prestito, formazione, addestramento, alloggio, trattamento, prestazione ecc.
- Attestati di partecipazione ed elenco dei partecipanti.
- Rendiconti, giustificativi e ricevute.
- Contabilizzazioni e prenotazioni.
- Documenti dei veicoli.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale se, durante la sorveglianza del regime, vi è un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario delle merci (vedi [cifra 5](#)).

Se, durante la sorveglianza o la conclusione del regime oppure in un momento successivo, il livello locale constata che il regime di ammissione temporanea è stato richiesto a torto o sarebbero state necessarie prescrizioni formali più severe, riscuote d'ufficio i tributi all'importazione. Ciò si applica in particolare nel caso in cui, nella dichiarazione doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha dato indicazioni errate in merito allo scopo d'impiego, all'utilizzatore o al proprietario (vedi [cifra 4.2.1](#)). È irrilevante se il regime è già stato concluso regolarmente.

4.8 Ripetuti passaggi del confine

([art. 162 cpv. 5 OD](#))

Il regime di ammissione temporanea autorizza due passaggi del confine:

- Importazione temporanea: importazione e riesportazione.
- Esportazione temporanea: esportazione e reimportazione.

In caso di imposizione con DDAT il livello locale può consentire, in determinati casi, ripetuti passaggi del confine (vedi [cifra 4.11.3](#)).

In caso di libretto ATA (vedi [cifra 4.12](#)) e di altre dichiarazioni doganali in forma cartacea (vedi [cifra 4.13](#)) non sono consentiti ripetuti passaggi del confine con la stessa matrice, cedola o modulo. In caso di autorizzazione per il passaggio semplificato del confine valgono disposizioni separate (vedi [cifra 4.14.2](#)).

4.9 Imposizione provvisoria

([art. 39 LD](#); [art. 93 OD](#))

Se in caso di scopo d'impiego soggetto all'obbligo del permesso manca la necessaria autorizzazione e la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non intende posticipare l'imposizione (vedi [cifra 2.4](#)), il livello locale impone provvisoriamente le merci su richiesta. La procedura da seguire si basa sul [R-10-90](#). Il termine della dichiarazione d'importazione provvisoria è di due mesi.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ottiene l'autorizzazione, i tributi riscossi con la dichiarazione d'importazione provvisoria vengono riscossi definitivamente. Ciò significa che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve essere assolutamente sicura di ottenere l'autorizzazione. In caso di dubbio, l'introduzione delle merci nel territorio doganale va rinviata.

Se l'autorizzazione non viene rilasciata, il livello locale converte l'imposizione provvisoria in un'imposizione all'importazione definitiva e immette le merci in libera pratica. L'annullamento dell'imposizione provvisoria è escluso anche se nel frattempo le merci sono state riesportate. Motivo: impiego di merci per uno scopo soggetto all'obbligo del permesso. Senza autorizzazione ciò è consentito esclusivamente con merci svizzere.

Se l'autorizzazione viene rilasciata e il regime di ammissione temporanea è concesso, il termine per la riesportazione è calcolato a partire dalla data di accettazione della dichiarazione d'importazione provvisoria.

4.10 Imposizione presso un ufficio di servizio all'interno del Paese o un ufficio di servizio d'esposizione

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede l'imposizione presso un ufficio di servizio all'interno, le merci devono esservi portate in transito mediante una delle seguenti possibilità:

- Regime di transito nazionale o internazionale (vedi [R-14](#)).
- Fogli blu del libretto ATA (vedi [cifra 4.12.5.3.2](#)).
- Mod. 15.25 per veicoli stradali e natanti (vedi [cifra 4.13.3](#) e [R-13](#)).

L'imposizione di merci impiegate temporaneamente in occasione di una manifestazione, in cui è presente un ufficio di servizio d'esposizione, avviene presso tale ufficio. Per il transito è necessario ricorrere alle summenzionate possibilità.

Informazioni supplementari: [orari d'apertura e indirizzi degli uffici di servizio](#).

4.11 DDAT mod. 11.73 e 11.74

4.11.1 In generale

La dichiarazione doganale d'ammissione temporanea (DDAT mod. 11.73 e 11.74) è il documento doganale nazionale nel regime di ammissione temporanea.

La DDAT si applica laddove è ammesso il regime di immissione temporanea e non sono previste prescrizioni formali agevolate, ad esempio un libretto ATA, un'altra dichiarazione doganale in forma cartacea o un'imposizione senza formalità.

L'apertura e la sorveglianza del regime avvengono mediante:

- Mod. 11.73: Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea con importo garantito.
- Mod. 11.74: Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea con importo depositato.

La conclusione del regime avviene mediante:

- Mod. 11.87: dichiarazione doganale per la conclusione del regime di ammissione temporanea.

L'imposizione è ammessa soltanto presso i livelli locali competenti per il traffico delle merci commerciabili.

4.11.2 Imposizione

4.11.2.1 Apertura del regime

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara le merci presso un livello locale mediante una DDAT compilata secondo il modello e firmata di proprio pugno.

Il livello locale:

- Rifiuta il regime di ammissione temporanea se:
 - le condizioni di base non sono adempiute (vedi [cifra 2](#)); o
 - lo scopo d'impiego previsto non è consentito (vedi [cifra 3](#));
- In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.
- Verifica che la DDAT sia compilata secondo il modello e che le indicazioni siano plausibili.
- Fissa il termine per la riesportazione o reimportazione nella rubrica 9 relativa alla data di scadenza (vedi [cifra 4.5](#)).
- Appone l'etichetta mod. 16.06 in caso di scopi d'impiego che richiedono un'imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo (vedi [R-69](#)).

Regolamento 10-60 – 11 novembre 2025

- Calcola la garanzia dei tributi in caso di importazione temporanea (eccezione: vedi [cifra 4.6](#)). In caso di mod. 11.73 (importo garantito) il conto PCD utilizzato deve presentare un importo di garanzia per le imposizioni intermedie pari almeno ai tributi da garantire.
- Registra, in caso di mod. 11.74 (importo depositato), anche una versione in e-gate e, in caso di pagamento in contanti, riscuote l'importo da garantire. In caso di registrazione in e-gate su un conto PCD, il deposito viene fatturato al titolare del conto PCD.
- Accetta la DDAT mediante timbro e firma, dopo aver corretto eventuali discordanze.
- Sottopone le merci a visita in funzione dei rischi.
- Assegna le cedole come segue:

	Mod. 11.73	Mod. 11.74
Cedola A	Livello locale	Livello locale
Cedola B	Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (effettiva DDAT)	Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (effettiva DDAT)
Cedola D	Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (copia)	Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (copia)

La DDAT costituisce una decisione ai sensi del diritto doganale ed è impugnabile mediante rettifica ([art. 34 LD](#)) o ricorso ([art. 116 LD](#)).

4.11.2.2 Conclusione del regime

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara le merci presso un livello locale entro il termine per la riesportazione o reimportazione della DDAT mediante modulo 11.87 compilato secondo il modello e firmato di proprio pugno. Le conclusioni parziali sono possibili.

Il livello locale:

- Verifica se il termine per la riesportazione o la reimportazione della DDAT non è ancora scaduto. Se lo è, la procedura si basa sulla [cifra 4.4.4](#).
 - In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.
- Effettua chiarimenti in caso di indizi che lasciano desumere un cambiamento dello scopo d'impiego, del proprietario o dell'utilizzatore durante il periodo di sorveglianza del regime. Se il livello locale ritiene che avrebbe dovuto essere presentata una nuova dichiarazione doganale, deve procedere secondo la [cifra 5](#).
 - In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.
- Verifica che il mod.11.87 sia compilato secondo il modello e che le indicazioni coincidano con la DDAT.

Regolamento 10-60 – 11 novembre 2025

- Rileva sul retro della cedola B della DDAT le merci riesportate o reimportate.
- Riscuote i tributi dovuti:
 - tributi doganali in caso di DDAT all'importazione prorogate (vedi [cifra 4.11.5](#));
 - costi di perfezionamento generate durante l'esportazione temporanea (p. es. in caso di difetti che dovevano essere riparati durante l'ammissione temporanea).
- Accetta il mod. 11.87 mediante timbro e firma, dopo aver chiarito eventuali discordanze.
- Sottopone le merci a visita in funzione dei rischi.
- Assegna le cedole del mod. 11.87 come segue:

Cedola A	Livello locale
Cedola B	Livello locale
Cedola C	Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

- Consegna, dietro ricevuta, la DDAT parzialmente conclusa (cedola B) alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.
- Appone la menzione «completo» (conclusione totale) in caso di DDAT (cedola B) conclusa interamente e la tratta come segue:
 - DDAT con etichetta mod. 16.06: inviare al Centro di competenza per l'imposizione della controprestazione (Dogana Centro – Mittelland, Berna);
 - altre DDAT:
 - mod. 11.73: inviare al livello locale di apertura del regime (vedi [cifra 4.11.6.1](#));
 - mod. 11.74: cancellare in e-gate e conservare al livello locale di conclusione.

La conclusione regolare di una DDAT costituisce una decisione ai sensi del diritto doganale ed è impugnabile mediante rettifica ([art. 34 LD](#)) o ricorso ([art. 116 LD](#)).

4.11.2.3 Merci rimaste definitivamente in Svizzera o all'estero

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara la merce presso un livello locale entro il termine per la riesportazione o reimportazione ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'assegnazione al regime d'esportazione. Nella dichiarazione deve annotare «*A scarico della DDAT n. [...] del [...] dell'ufficio doganale [...]*». Per la conclusione della DDAT valgono, mutatis mutandis, le disposizioni della [cifra 4.11.2.2](#).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non deve presentare nuovamente le merci al livello locale.

In occasione dell'esportazione temporanea, il livello locale trasmette, dopo la scadenza del termine per la reimportazione, le domande presentate relative all'imposizione all'esportazione al livello regionale competente, che emana una decisione di rigetto.

4.11.2.4 Mancata apertura del regime

Sono determinanti le disposizioni della [cifra 4.2](#).

4.11.2.5 Mancata conclusione del regime

([art. 58 cpv. 3 LD](#))

Sono determinanti le disposizioni delle [cifre 4.4.3](#) e [4.4.4](#).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare la domanda di conclusione regolare a posteriori di una DDAT al livello locale presso il quale è avvenuta la riesportazione o la reimportazione.

Il livello locale informa il livello locale di apertura del regime in merito alla presentazione della domanda.

Il livello locale tratta la domanda relativa a una conclusione regolare a posteriori di una DDAT come segue:

- Se la domanda viene presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la riesportazione o reimportazione:
 - La riesportazione o reimportazione avviene entro il termine e l'identità delle merci è comprovata: accettare la domanda (condizioni dell'[art. 58 cpv. 3 LD](#) adempiute).
 - La riesportazione o reimportazione non avviene entro il termine e/o l'identità delle merci non è comprovata: trasmettere l'incarto al livello regionale competente, che emana una decisione di rigetto (condizioni dell'[art. 58 cpv. 3 LD](#) non adempiute).
- Se la domanda non viene presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la riesportazione o reimportazione: trasmettere l'incarto al livello regionale competente, che emana una decisione di rigetto (condizioni dell'[art. 58 cpv. 3 LD](#) non adempiute).

Eccezione, se per una parte della merce è comprovata la conclusione regolare (p. es. mediante mod. 11.87): accettare la domanda per le merci in questione (domanda di riesame; [art. 58 cpv. 3 LD](#) non rilevante, poiché per le merci in questione vi è una conclusione regolare conformemente alla [cifra 4.4.2](#); non si tratta di una conclusione regolare a posteriori conformemente alla [cifra 4.4.3](#)).

L'accettazione di una domanda relativa a una conclusione regolare a posteriori di una DDAT può portare, tra le altre cose, alla restituzione di tributi già riscossi definitivamente (vedi [cifra 4.11.6](#)). In tal caso il livello locale riscuote un emolumento in base al dispendio conformemente alla cifra 1.1 dell'appendice all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)).

Se il livello locale constata che durante la sorveglianza del regime vi è un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario, la procedura si basa sulla [cifra 5](#).

4.11.3 Ripetuti passaggi del confine

([art. 162 cpv. 5 OD](#))

In caso di un'imposizione con DDAT, il livello locale può consentire ripetuti passaggi del confine nei seguenti casi (vedi [cifra 4.8](#)):

- Determinati scopi di trasporto (p. es. 12 corse transfrontaliere; vedi [cifra 3.9](#) e R-13).
- Singoli casi, se il livello locale lo ritiene opportuno per l'impiego previsto o se il livello regionale competente lo prevede in un'autorizzazione.

In caso di una DDAT per ripetuti passaggi del confine occorre osservare quanto segue:

- Il livello locale appone nella DDAT la seguente menzione vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione: *«Valido per ripetuti passaggi del confine entro il termine per la riesportazione o reimportazione. Ogni passaggio del confine deve essere dichiarato e certificato presso l'ufficio doganale. L'inosservanza di tale condizione viene considerata come omessa dichiarazione»*.
- Il passaggio del confine deve avvenire con tutta la merce indicata nella DDAT.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve notificare al livello locale ogni passaggio del confine e farlo registrare nella DDAT. Il livello locale annota il passaggio del confine mediante timbro e firma su un modulo separato o sul retro della DDAT.

4.11.4 Proroga del termine

4.11.4.1 In generale

([art. 30 cpv. 2 OD](#); [art. 53 OD-UDSC](#))

Salvo disposizioni contrarie per lo scopo d'impiego in questione, il livello locale può prorogare una DDAT ogni volta di un anno.

Se l'importazione temporanea dura più di due anni, il livello locale riscuote i tributi doganali in maniera proporzionale (vedi [cifra 4.11.5](#)).

La durata massima dell'importazione o dell'esportazione temporanea non può superare i cinque anni.

4.11.4.2 Domanda

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare, prima della scadenza del termine per la riesportazione o reimportazione, una domanda scritta di proroga del termine nonché una nuova DDAT precompilata al livello locale di apertura del regime della precedente DDAT. La domanda deve essere accompagnata da tutte le informazioni e dai documenti necessari per la valutazione, in particolare:

- Motivazione per la proroga del termine.
- Attuale ubicazione della merce.
- Momento previsto per la riesportazione o reimportazione.
- Autorizzazione nuova o prorogata, se per il regime di ammissione temporanea è necessaria un'autorizzazione.

Il livello locale può richiedere ulteriori informazioni e documenti.

4.11.4.3 Controllo

Il livello locale valuta, in particolare sulla base dei seguenti punti, se le condizioni per il regime sono ancora soddisfatte e non vi sono motivi per escludere una proroga del termine.

- La domanda è stata presentata entro il termine per la riesportazione o reimportazione della DDAT?
- Si tratta della quarta proroga del termine (superamento della durata massima di cinque anni)?
- Lo scopo d'impiego consente una proroga del termine?
- La motivazione del richiedente è plausibile? Nel caso di esportazione temporanea, l'intenzione di introdurre la merce nel territorio doganale svizzero vale in linea di massima come motivazione.
- Un'eventuale autorizzazione è disponibile?
- Dove si trova la merce?
- Vi sono indizi che nel frattempo vi è stato un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore e o del proprietario della merce (vedi [cifra 5](#))?

4.11.4.4 Accettazione

Il livello locale:

- Completa la nuova DDAT con un rinvio alla DDAT precedente (numero, livello locale, data di allestimento, data della prima introduzione delle merci, numero di proroghe).
- Stabilisce il nuovo termine (termine della DDAT precedente + un anno).
- Nel caso di una terza proroga del termine, appone nella nuova DDAT l'indicazione che un'ulteriore proroga del termine è esclusa.
- Riporta nella nuova DDAT eventuali conclusioni parziali di quella precedente.
- Conclude la precedente DDAT con un rinvio alla nuova DDAT.
- Autentica la nuova DDAT e assegna le cedole secondo la [cifra 4.11.2.1](#).
- Nel caso di mod. 11.74, corregge il nuovo termine fissato anche in e-gate.
- Riscuote un emolumento conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)).

4.11.4.5 Rifiuto

4.11.4.5.1 Prima fino alla terza proroga del termine

Se il livello locale giunge alla conclusione che la domanda di proroga del termine va rifiutata, trasmette l'incarto al livello regionale competente.

Il livello regionale competente emana una decisione di rifiuto di una domanda di proroga del termine secondo la PA e allo stesso tempo toglie l'effetto sospensivo.

Se rimangono al massimo 30 giorni civili fino alla scadenza del termine per la riesportazione o reimportazione menzionato nella DDAT, il livello regionale competente può concedere un breve termine per la riesportazione o reimportazione, che va oltre quello originario.

4.11.4.5.2 Quarta proroga del termine

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede la quarta proroga del termine, il livello locale la informa mediante mod. 19.80A o 19.80B che a causa del superamento della durata massima di cinque anni la domanda non può essere accettata. Il modulo deve essere adattato caso per caso.

Il livello locale indica nel mod. 19.80A o 19.80B entro quando deve avvenire la riesportazione o reimportazione delle merci. Di regola si tratta del termine per la riesportazione o reimportazione menzionato nella DDAT.

Se rimangono al massimo 30 giorni civili fino al termine per la riesportazione o reimportazione menzionato nella DDAT, il livello locale può concedere un breve termine per la riesportazione o reimportazione, che va oltre quello originario. A tal proposito il livello locale redige una nuova DDAT (vedi [cifra 4.11.4.4](#)) con un termine per la riesportazione o reimportazione di 30 giorni civili dall'allestimento della nuova DDAT.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione esige una decisione impugnabile, il livello locale trasmette l'incarto al livello regionale competente.

Il livello regionale competente emana una decisione di rifiuto di una domanda di proroga del termine secondo la PA e allo stesso tempo toglie l'effetto sospensivo.

4.11.4.5.3 Domande presentate dopo la scadenza del termine per la riesportazione o reimportazione

Sono determinanti le disposizioni delle [cifre 4.4.4](#) e [4.11.6](#).

4.11.5 Riscossione dei tributi doganali in caso di DDAT all'importazione prorogate (regola del 3 %)

4.11.5.1 Riscossione

([art. 30 cpv. 2 OD](#))

Se l'importazione temporanea dura più di due anni, il livello locale riscuote i tributi doganali in modo proporzionale (riscossione parziale). A tal proposito, a decorrere dal 25° mese dell'ammissione temporanea, riscuote per ogni mese intero o iniziato il 3 per cento dei tributi doganali che sarebbero riscossi in caso di immissione delle merci in libera pratica. Occorre osservare quanto segue.

- I tributi doganali sono riscossi solo in occasione della conclusione totale o dell'incasso in caso di DDAT non conclusa regolarmente. Soltanto in questo momento la durata dell'ammissione temporanea è nota in via definitiva.

Regolamento 10-60 – 11 novembre 2025

- I tributi doganali sono riscossi solo per le merci introdotte regolarmente o entro il termine nel territorio doganale estero. In caso di immissione in libera pratica, la regola del 3 per cento non si applica, in quanto i tributi doganali sono dovuti conformemente alle prescrizioni generali.
- Per ragioni economico-amministrative non vanno riscossi tributi doganali inferiori a 50 franchi.
- I tributi doganali da riscuotere non possono superare l'importo dei tributi doganali che sarebbe stato riscosso se le merci fossero state immesse in libera pratica.
- I tributi doganali sono riscossi con e-dec Importazione.

4.11.5.2 Esempi di calcolo

Apertura della DDAT:

- Peso della merce: 300 kg
- Aliquota di dazio: 100.00 CHF per 100 kg di peso lordo
- Tributi doganali garantiti: 300.00 CHF

Esempio con conclusione totale:

- Conclusione totale del regime di ammissione temporanea mediante riesportazione di tutte le merci dopo 38,5 mesi:
 - Aliquota di dazio da riscuotere mensilmente per 100 kg lordi:
3 % di 100.00 CHF = **3.00 CHF**
 - Numero di mesi:
38,5 mesi – 24 mesi (2 anni) = **15** mesi (arrotondato al mese intero successivo)
 - Peso determinante:
300 kg (merce riesportata)
 - Importo del dazio da riscuotere:
3.00 CHF x 15 mesi x 300 kg / 100 kg = **135.00 CHF**

Esempio con conclusioni parziali:

- Conclusione parziale del regime di ammissione temporanea mediante riesportazione di 150 kg di merce dopo 38,5 mesi.
 - Aliquota di dazio da riscuotere mensilmente per 100 kg lordi:
3 % di 100.00 CHF = **3.00 CHF**
 - Numero di mesi:
38,5 mesi – 24 mesi (2 anni) = **15** mesi (arrotondato al mese intero successivo)
 - Peso determinante:
150 kg (merce riesportata)

- Importo del dazio dovuto per la conclusione parziale
 $3.00 \text{ CHF} \times 15 \text{ mesi} \times 150 \text{ kg} / 100 \text{ kg} = \underline{\underline{67.50 \text{ CHF}}}$
- Restante conclusione dell'ammissione temporanea mediante riesportazione di 150 kg di merce dopo 48 mesi.
 - Aliquota di dazio da riscuotere mensilmente per 100 kg lordi:
 $3 \% \text{ di } 100.00 \text{ CHF} = \underline{\underline{3.00 \text{ CHF}}}$
 - Numero di mesi:
 $48 \text{ mesi} - 24 \text{ mesi (2 anni)} = \underline{\underline{24 \text{ mesi}}}$ (arrotondato al mese intero successivo)
 - Peso determinante:
150 kg (merce riesportata)
 - Importo del dazio dovuto per la conclusione parziale
 $3.00 \text{ CHF} \times 24 \text{ mesi} \times 150 \text{ kg} / 100 \text{ kg} = \underline{\underline{108.00 \text{ CHF}}}$
 - Importo del dazio da riscuotere in occasione della restante conclusione:
 $67.50 \text{ CHF} + 108.00 \text{ CHF} = \underline{\underline{175.50 \text{ CHF}}}$

4.11.6 Controllo dei termini

4.11.6.1 In generale

Il livello locale effettua un controllo del termine per il mod. 11.73 o 11.74 (cedola A) da esso aperto.

Il livello locale archivia le DDAT concluse regolarmente con la cedola A. Le DDAT non concluse regolarmente sono trattate conformemente alla [cifra 4.11.6.2](#) o [4.11.6.3](#).

In caso di domande relative a una conclusione regolare a posteriori si applica la [cifra 4.11.2.5](#).

4.11.6.2 Modulo 11.73

4.11.6.2.1 Importazione temporanea

Il livello locale:

- Riscuote, 60 giorni dopo la scadenza del termine per la riesportazione, i tributi all'importazione garantiti condizionatamente all'apertura del regime, registrando in e-dec³ un'imposizione d'ufficio.
- Tiene conto delle conclusioni parziali, se sono note visto che di regola manca la cedola B della DDAT.
- Riscuote d'ufficio i tributi all'importazione non riscossi o riscossi parzialmente (vedi [cifra 4.4.4](#)).
- Riscuote l'interesse di mora conformemente all'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio ([RS 641.207.1](#)).

³ e-dec rappresenta semplicemente un mezzo ausiliario per riscuotere i tributi all'importazione garantiti con obbligo di pagamento condizionato e da pagare ora definitivamente.

4.11.6.2 Esportazione temporanea

60 giorni dopo la scadenza del termine per la reimportazione il livello locale archivia la cedola A della DDAT, senza adottare ulteriori misure.

Il livello locale tratta le domande relative a un'imposizione all'esportazione conformemente alla [cifra 4.11.2.3](#).

4.11.6.3 Modulo 11.74

In caso di mod. 11.74 non concluso regolarmente, 60 giorni dopo la scadenza del termine per la riesportazione il sistema (SAP) incassa automaticamente, i tributi all'importazione garantiti condizionatamente all'apertura del regime. In caso di mod. 11.74 non sussiste l'obbligo di pagare l'interesse di mora.

60 giorni dopo la scadenza del termine per la riesportazione, il livello locale controlla i formulari 11.74 registrati automaticamente e riscuote d'ufficio i dazi all'importazione non riscossi o riscossi in misura insufficiente (vedi [cifra 4.4.4](#)).

4.12 Libretto ATA

4.12.1 In generale

([allegato A della Convenzione di Istanbul](#))

Il libretto ATA è un documento doganale internazionale per l'ammissione temporanea e il transito. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non è tenuta a fornire una garanzia supplementare alle autorità doganali né a richiedere un documento doganale nazionale.

Il libretto ATA non va confuso con il libretto CPD China Taiwan (vedi [cifra 4.13.4](#)) o con il libretto di passaggi in dogana (vedi [cifra 4.13.5](#)).

Il libretto ATA viene emesso dalla «Fédération mondiale des chambres» (World Chambers Federation; WCF) a Parigi, o dalle Camere di commercio nazionali ad essa affiliate. In Svizzera tale responsabilità compete alle Camere di commercio cantonali o regionali.

L'Associazione delle camere di commercio svizzere risponde dei tributi all'importazione in Svizzera (www.ataswiss.org).

L'ufficio emittente deve attestare, sulla copertina verde, che il libretto ATA è valido per la Svizzera.

4.12.2 Applicabilità

In caso di esportazione temporanea di merci svizzere, il libretto ATA è consentito soltanto se è previsto per lo scopo d'impiego dichiarato (vedi [cifra 3](#)). La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiarire personalmente se il Paese dell'ammissione temporanea consente un'imposizione con libretto ATA. Il livello locale può rifiutare l'imposizione mediante libretto ATA qualora non fosse chiaro se le merci si trovano in libera pratica in Svizzera (libretto ATA svizzero solo per merce svizzera).

In caso di importazione temporanea e transito di merci estere, il libretto ATA è consentito solo se è espressamente previsto per lo scopo d'impiego dichiarato (vedi [cifra 3](#)). Il libretto ATA non è consentito, in particolare, in caso di vendita incerta o di scopi d'impiego soggetti all'imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo.

4.12.3 Struttura

Il libretto ATA è costituito da:

- Copertina (verde) anteriore e posteriore.
- Matrici e tagliandi per:
 - L'esportazione o la reimportazione (giallo; Paese del rilascio).
 - L'importazione o la riesportazione (bianco; Paese dell'ammissione temporanea); ed eventualmente.
 - il transito (blu).

La quantità di matrici e tagliandi dipende dal numero dei passaggi del confine previsti.

Se lo spazio per la descrizione della merce non è sufficiente, vengono utilizzati dei fogli aggiuntivi.

4.12.4 Termini

4.12.4.1 Termine di validità

4.12.4.1.1 Principio

L'ufficio emittente fissa il termine di validità e lo annota sulla copertina e sui singoli tagliandi. Tale termine può essere al massimo di un anno, a contare dalla data d'emissione del libretto.

4.12.4.1.2 Proroga e rinnovo di un libretto ATA svizzero

Se prima della scadenza del termine di validità del libretto ATA non è possibile reimportare le merci nel territorio doganale, il titolare del libretto invia una domanda di proroga del termine alla Camera di commercio emittente prima della scadenza. Per la reimportazione delle merci nel territorio doganale, la Camera di commercio rilascia un libretto ATA sostitutivo (con riferimento al libretto ATA originario). Il libretto ATA sostitutivo contiene due tagliandi gialli, uno per l'esportazione e l'altro per la reimportazione. I tagliandi bianchi possono essere utilizzati anche per più Paesi. Prima della scadenza del termine, il titolare del libretto invia al LLC-ATA il libretto ATA sostitutivo insieme a quello originario per l'apertura (vedi [cifra 4.12.6](#)). La presentazione della merce non è necessaria.

Se le merci sono già rientrate nel territorio doganale e devono essere utilizzate temporaneamente all'estero dopo il termine di validità del libretto ATA ancora valido, il titolare del libretto ATA deve richiedere un nuovo libretto ATA alla Camera di commercio. La Camera di commercio rilascia un nuovo libretto ATA, che di regola è valido dalla scadenza del libretto ATA originario e non contiene alcun riferimento a quest'ultimo (bisogna impedire che vi siano contemporaneamente due libretti ATA per la stessa merce). Il titolare del libretto può mettere in funzione il nuovo libretto ATA presso un qualsiasi livello locale competente per l'imposizione di merci commerciabili. A tal proposito il livello locale procede conformemente alla [cifra 4.12.5.2.1](#).

4.12.4.1.3 Proroga di un libretto ATA estero

Prima della scadenza del termine di validità del libretto ATA originario, il titolare del libretto deve presentare al LLC-ATA il libretto ATA sostitutivo aperto dalle autorità doganali del Paese emittente (vedi [cifra 4.12.6](#)). Occorre inoltre allegare il libretto ATA originario. La presentazione della merce non è necessaria. Il LLC-ATA trasmette la domanda al livello regionale competente, che emana una decisione di rigetto, se la domanda è stata presentata

dopo la scadenza del termine di validità del libretto ATA originario. È irrilevante se le autorità doganali estere hanno aperto il libretto ATA sostitutivo entro i termini previsti.

4.12.4.2 Termine per la riesportazione o reimportazione

Il termine di validità del libretto ATA corrisponde al termine per la riesportazione o reimportazione.

Il livello locale non fissa termini di riesportazione o reimportazione più brevi.

4.12.4.3 Termine per il transito

Il livello locale stabilisce il termine per il transito che corrisponde al termine di validità del libretto ATA.

Il livello locale non fissa termini per il transito più brevi.

4.12.5 Imposizione

4.12.5.1 Competenze

Le competenze per quanto riguarda il libretto ATA sono le seguenti:

- Messa in funzione (apertura del libretto ATA) di libretti ATA svizzeri: livello locale competente per il traffico delle merci commerciabili.
- Apertura e conclusione del regime: livello locale competente per il traffico delle merci commerciabili o per il traffico turistico.

Responsabilità vedi: [Uffici di servizio](#)

4.12.5.2 Libretto ATA svizzero (esportazione temporanea)

4.12.5.2.1 Messa in funzione (apertura del libretto ATA)

La messa in funzione (apertura del libretto ATA) sulla copertina verde non costituisce ancora l'apertura del regime di ammissione temporanea (vedi [cifra 4.2](#)) e può avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente dal trasporto delle merci all'estero.

Ai fini della messa in funzione (apertura del libretto ATA) la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare le merci all'ufficio di servizio soltanto se devono essere apposti contrassegni doganali (piombo, timbro ecc.) o se il livello locale lo ritiene necessario.

Il livello locale:

- Rifiuta la messa in funzione (apertura del libretto ATA) se:
 - il termine di validità del libretto ATA è già scaduto; o
 - vi è il sospetto che le merci non si trovino in libera pratica in Svizzera (libretto ATA svizzero solo per merci svizzere).
- In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.
- Verifica se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è autorizzata a utilizzare il libretto ATA (in particolare se è menzionata nel libretto ATA o se le è stata conferita procura scritta dal titolare del libretto ATA).

Regolamento 10-60 – 11 novembre 2025

- Verifica le indicazioni sulla copertina verde (titolare del libretto, ufficio emittente, scopo d'impiego, lista generale ecc.).
- Effettua le attestazioni delle autorità doganali nella rubrica H e, se necessario, nella rubrica 7 della lista generale (eventuali contrassegni apposti, visita delle merci sì/no, luogo, data, firma, timbro doganale).

4.12.5.2.2 Esportazione e reimportazione

4.12.5.2.2.1 Apertura del regime (esportazione)

Il livello locale:

- Rifiuta l'imposizione con il libretto ATA se:
 - le condizioni di base non sono adempiute (vedi [cifra 2](#));
 - lo scopo d'impiego previsto non è consentito (vedi [cifra 3](#));
 - vi è il sospetto che le merci non si trovino in libera pratica in Svizzera (libretto ATA svizzero solo per merci svizzere); o
 - il termine di validità del libretto ATA è già scaduto. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è libera di posticipare l'imposizione, assegnare le merci al regime di esportazione (esportazione definitiva) oppure ricorrere a un altro tipo di dichiarazione doganale consentita per tale scopo d'impiego (p. es DDAT).
- In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.
- Verifica le ulteriori indicazioni sulla copertina (titolare del libretto, ufficio emittente, scopo d'impiego, lista generale, attestazione delle autorità doganali ecc.).
- Verifica e completa le indicazioni sul tagliando giallo per l'esportazione:
 - le rubriche A–G devono essere compilate secondo il testo prestampato. La rubrica F ha l'effetto giuridico di una dichiarazione doganale conformemente all'[articolo 25 LD](#);
 - le merci esportate devono essere annotate nella rubrica F con il numero progressivo della lista generale. Il titolare del libretto è libero di esportare tutte o solo una parte delle merci menzionate nella lista generale;
 - le merci che non vengono trasportate vanno cancellate dalla lista generale;
 - le informazioni doganali nella rubrica H vanno completate (livello locale, data, firma, timbro doganale ecc.).
- Completa le indicazioni sulla matrice gialla per l'esportazione:
 - in basso a sinistra: numero del tagliando di esportazione corrispondente;
 - punto 1: numero progressivo della merce esportata (conformemente alla rubrica F del tagliando per l'esportazione);
 - punti 4–7: livello locale, luogo, data, firma e timbro doganale;

- Sottopone le merci esportate a visita in funzione dei rischi. Il risultato o, se disponibile, il numero del sistema di stesura dei rapporti va annotato sia sul tagliando (rubrica H) sia sulla matrice (rubrica 3).
- Stacca il tagliando per l'esportazione e lo trasmette settimanalmente all'livello locale competente.

4.12.5.2.2 Conclusione del regime (reimportazione)

Il livello locale:

- Rifiuta l'imposizione con libretto ATA, se il rispettivo termine di validità è già scaduto. Le merci sono da immettere in libera pratica, per cui l'imposizione in franchigia di dazio o in esenzione da tributi è possibile soltanto quali merci svizzere di ritorno (purché le relative condizioni siano adempiute; vedi [R-18-04](#)). La dichiarazione d'importazione deve essere completata con il numero e il termine di validità del libretto ATA e va trasmessa in copia all'livello locale competente.
 - In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.
- Verifica le ulteriori indicazioni sulla copertina (titolare del libretto, ufficio emittente, scopo d'impiego, lista generale, attestazione delle autorità doganali ecc.).
- Verifica e completa le indicazioni sul tagliando giallo per la reimportazione:
 - le rubriche A–G devono essere compilate secondo il testo prestampato. La rubrica F ha l'effetto giuridico di una dichiarazione doganale conformemente all'[articolo 25 LD](#);
 - le merci reimportate devono essere annotate nella rubrica F con il numero progressivo della lista generale. Il titolare del libretto è libero di reimportare tutte o solo una parte delle merci menzionate nella lista generale;
 - le informazioni doganali nella rubrica H vanno completate (livello locale, data, firma, timbro doganale ecc.).
- Completa le indicazioni sulla matrice gialla per la reimportazione:
 - in basso a sinistra: numero del tagliando di reimportazione corrispondente;
 - punto 1: numero progressivo della merce reimportata (conformemente alla rubrica F del tagliando per la reimportazione). Attraverso il confronto delle indicazioni con le matrici precedenti occorre garantire che non vengano reimportate più merci di quelle portate all'estero;
 - punti 3–6: livello locale, luogo, data, firma e timbro doganale.

Non occorre contestare l'assenza dell'indicazione d'imposizione del Paese dell'ammissione temporanea.

- Sottopone le merci a visita reimportate in funzione dei rischi. Il risultato o, se disponibile, il numero del sistema di stesura dei rapporti va annotato sia sul tagliando (rubrica H) sia sulla matrice (rubrica 2).
- Stacca il tagliando per la reimportazione e lo trasmette settimanalmente all'livello locale competente.

4.12.5.2.3 Merci rimaste definitivamente all'estero

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare le merci rimaste definitivamente all'estero per l'esportazione presso un livello locale competente per il traffico delle merci commerciabili (vedi [R-10-10](#)). Al riguardo deve presentare la domanda entro il termine di validità del libretto ATA, annotare il numero e il termine di validità del libretto ATA nella dichiarazione d'esportazione nonché presentare il libretto ATA.

Il livello locale preleva il tagliando giallo per la reimportazione, appone la menzione «Merci rimaste definitivamente all'estero» nonché il timbro e la firma, e lo invia, con una copia della dichiarazione d'esportazione, al LLC-ATA. Attenzione: sulla matrice gialla per la reimportazione non va apposta alcuna menzione né timbro.

Il livello locale trasmette le domande presentate dopo la scadenza del termine di validità del libretto ATA al livello regionale competente, che emana una decisione di rigetto.

4.12.5.2.4 Mancata apertura del regime

Le disposizioni menzionate alla [cifra 4.2](#) valgono anche per il libretto ATA.

4.12.5.2.5 Mancata chiusura del regime

Le disposizioni menzionate alla [cifra 4.4](#) valgono anche per il libretto ATA svizzero.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare la domanda per una conclusione regolare a posteriori di un libretto ATA al livello locale presso il quale ha avuto luogo la reimportazione.

Il livello locale:

- Tratta la domanda relativa a una conclusione regolare a posteriori di un libretto ATA svizzero analogamente alla [cifra 4.11.2.5](#).
- Informa il LLC-ATA sulle domande in modo adeguato (p. es. con tagliando autenticato a posteriori o decisione di rigetto del livello regionale competente).

Su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione il livello locale competente per il traffico delle merci commerciabili allestisce una prova del luogo di ubicazione mediante mod.19.83. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare le merci e il libretto ATA (o una copia dello stesso). Il livello locale invia una copia della prova del luogo di ubicazione al LLC-ATA e riscuote un emolumento conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)).

4.12.5.3 Libretto ATA estero (importazione temporanea)

4.12.5.3.1 Importazione e riesportazione

4.12.5.3.1.1 Apertura del regime (importazione)

Il livello locale:

- Rifiuta l'imposizione con il libretto ATA se:
 - le condizioni di base non sono adempiute (vedi [cifra 2](#));
 - lo scopo d'impiego previsto non è consentito (vedi [cifra 3](#));
 - il termine di validità del libretto ATA è già scaduto oppure non è valido per la Svizzera (conformemente alla copertina verde). La persona soggetta

all'obbligo di dichiarazione è libera di posticipare l'imposizione, immettere le merci in libera pratica (importazione definitiva) oppure ricorrere a un altro tipo di dichiarazione doganale consentita per tale scopo d'impiego (p. es DDAT).

- In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.
- Verifica le ulteriori indicazioni sulla copertina (titolare del libretto, numero del libretto, ufficio emittente, scopo d'impiego, lista generale ecc.). Il libretto ATA deve essere accettato anche se manca l'attestazione delle autorità doganali estere.
 - Verifica e completa le indicazioni sul tagliando bianco per l'importazione:
 - le rubriche A–G devono essere compilate secondo il testo prestampato. La rubrica F ha l'effetto giuridico di una dichiarazione doganale conformemente all'[articolo 25 LD](#);
 - le merci importate devono essere annotate nella rubrica F con il numero progressivo della lista generale. Il titolare del libretto è libero di importare tutte o solo una parte delle merci menzionate nella lista generale;
 - le merci che non vengono trasportate vanno cancellate dalla lista generale;
 - le informazioni doganali nella rubrica H vanno completate (livello locale, data, firma, timbro doganale ecc.).
 - Completa le indicazioni sulla matrice bianca per l'importazione:
 - in basso a sinistra: numero del tagliando di importazione corrispondente;
 - punto 1: numero progressivo della merce importata (conformemente alla rubrica F del tagliando per l'importazione);
 - punti 5–8 livello locale, luogo, data, firma e timbro doganale.

Non occorre contestare l'assenza dell'indicazione d'imposizione del Paese di provenienza o di transito.

- Sottopone le merci importate a visita in funzione dei rischi. Il risultato o, se disponibile, il numero del sistema di stesura dei rapporti va annotato sia sul tagliando (rubrica H) sia sulla matrice (rubrica 4).
- Stacca il tagliando per l'importazione e lo trasmette settimanalmente all'livello locale competente

4.12.5.3.1.2 Conclusione del regime (riesportazione)

Il livello locale:

- rifiuta l'imposizione con libretto ATA, se il regime non è stato aperto. L'ulteriore modo di procedere si basa sulla [cifra 4.2.2](#);
- In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.
- Rifiuta l'imposizione con libretto ATA, se il rispettivo termine di validità è già scaduto. Preleva il tagliando bianco per la riesportazione, appone la menzione «*Riesportazione dopo la scadenza del termine di validità accertata*» nonché il timbro

e la firma, e lo invia all'livello locale competente. Attenzione: sulla matrice bianca per la riesportazione non va apposta alcuna menzione né timbro.

➤ In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.

- Effettua chiarimenti in caso di indizi che lasciano desumere un cambiamento dello scopo d'impiego, del proprietario o dell'utilizzatore durante il periodo di sorveglianza del regime (vedi [cifra 5](#)). Eventuali incongruenze constatate vanno chiarite con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Se quest'ultima non richiede l'immissione in libera pratica al momento dell'importazione temporanea, il livello locale riscuote i tributi d'ufficio.
- Verifica le ulteriori indicazioni sulla copertina (titolare del libretto, numero del libretto, ufficio emittente, scopo d'impiego, lista generale ecc.). Il libretto ATA deve essere accettato anche se manca l'attestazione delle autorità doganali estere.
- Verifica e completa le indicazioni sul tagliando bianco per la riesportazione:
 - le rubriche A–G devono essere compilate secondo il testo prestampato. La rubrica F ha l'effetto giuridico di una dichiarazione doganale conformemente all'[articolo 25 LD](#);
 - le merci riesportate devono essere annotate nella rubrica F con il numero progressivo della lista generale. Il titolare del libretto è libero di riesportare tutte o solo una parte delle merci menzionate nella lista generale;
 - le informazioni doganali nella rubrica H vanno completate (livello locale, data, firma, timbro doganale ecc.).
- Completa le indicazioni sulla matrice bianca per la riesportazione:
 - in basso a sinistra: numero del tagliando di riesportazione corrispondente;
 - punto 1: numero progressivo della merce riesportata (conformemente alla rubrica F del tagliando per la riesportazione);
 - punti 5–8 livello locale, luogo, data, firma e timbro doganale.

Non occorre contestare l'assenza dell'indicazione d'imposizione del Paese di provenienza o di transito.

- Sottopone le merci riesportate a visita in funzione dei rischi. Il risultato o, se disponibile, il numero del sistema di stesura dei rapporti va annotato sia sul tagliando (rubrica H) sia sulla matrice (rubrica 4).
- Stacca il tagliando per la riesportazione e lo trasmette settimanalmente al LLC-ATA

4.12.5.3.2 Transito

4.12.5.3.2.1 Apertura del regime (apertura del transito)

Il livello locale:

- Rifiuta l'imposizione con libretto ATA se il termine di validità è già scaduto oppure non è valido per la Svizzera (conformemente alla copertina verde). La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è libera di posticipare l'imposizione, immettere le merci in

libera pratica (importazione definitiva) oppure ricorrere a un altro regime di transito consentito (vedi [R-14](#)).

➤ In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.

- Verifica le ulteriori indicazioni sulla copertina (titolare del libretto, numero del libretto, ufficio emittente, scopo d'impiego, lista generale ecc.). Il libretto ATA deve essere accettato anche se manca l'attestazione delle autorità doganali estere.
- Verifica e completa le indicazioni sul tagliando blu per il transito:
 - le rubriche A–G devono essere compilate secondo il testo prestampato. La rubrica F ha l'effetto giuridico di una dichiarazione doganale conformemente all'[articolo 25 LD](#).
 - le merci devono essere annotate nella rubrica F con il numero progressivo della lista generale.
 - le merci non transitate vanno cancellate dalla lista generale;
 - le informazioni doganali nella rubrica H vanno completate:
 - a): livello locale di destinazione
 - b): termine di transito (vedi [cifra 4.12.4.3](#) e [R-14-10](#))
 - d): eventuali sigilli doganali
 - e): livello locale, data, firma, timbro doganale.
- Completa le indicazioni sulle due matrici blu per il transito:
 - in basso a sinistra: numero del tagliando di transito corrispondente;
 - punto 1: numero progressivo della merce transitata (conformemente alla rubrica F del tagliando per il transito);
 - punto 2: termine di transito (vedi [cifra 4.12.4.3](#) e [R-14-10](#));
 - punto 4–7: livello locale, luogo, data, firma e timbro doganale.

Non occorre contestare l'assenza dell'indicazione d'imposizione del Paese di provenienza o di transito.

- Sottopone le merci a visita in funzione dei rischi. Il risultato o, se disponibile, il numero del sistema di stesura dei rapporti va annotato sia sul primo tagliando (rubrica H) sia sulla rispettiva matrice (rubrica 3).
- Stacca soltanto il primo tagliando per il transito e lo trasmette settimanalmente all'livello locale competente. Il secondo tagliando va al livello locale di destinazione e pertanto deve rimanere nel libretto ATA.

4.12.5.3.2 Conclusione del regime (conclusione del transito)

Il livello locale:

- Verifica il termine di validità del libretto ATA. Se è scaduto il termine di validità del libretto ATA, il livello locale preleva il tagliando blu per il transito e il tagliando bianco per la riesportazione, appone la menzione «Scadenza del termine di validità accertata» nonché il timbro e la firma e lo invia al LLC-ATA. Attenzione: sulla matrice blu per il transito e sulla matrice bianca per la riesportazione non va apposta alcuna menzione né timbro.
 - In tal caso le disposizioni seguenti della presente cifra sono superflue.
- Verifica le ulteriori indicazioni sulla copertina (titolare del libretto, ufficio emittente, impiego della merce, lista generale ecc.). Il libretto ATA deve essere accettato anche se manca l'attestazione delle autorità doganali estere.
- Verifica e completa le indicazioni sul tagliando blu per il transito:
 - le rubriche A–G devono essere compilate secondo il testo prestampato. La rubrica F ha l'effetto giuridico di una dichiarazione doganale conformemente all'[articolo 25 LD](#);
 - le merci devono essere annotate nella rubrica F con il numero progressivo della lista generale;
 - il certificato di scarico va completato (rubrica H/g): livello locale, data, firma, timbro doganale.

Non occorre contestare l'assenza dell'indicazione d'imposizione del Paese di provenienza o di transito.

- Completa il certificato di scarico sulla matrice blu per il transito (punti 1–6): livello locale, luogo, data, firma e timbro doganale.
- Sottopone le merci a visita in funzione dei rischi. Il risultato o, se disponibile, il numero del sistema di stesura dei rapporti va annotato sia sul tagliando (rubrica H) sia sulla matrice corrispondente (rubrica 2).
- Stacca il tagliando per il transito e lo trasmette settimanalmente all'livello locale competente.

4.12.5.3.3 Merci rimaste definitivamente in Svizzera

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci rimaste definitivamente in Svizzera per l'immissione in libera pratica presso un livello locale competente per il traffico delle merci commerciabili. Al riguardo deve presentare la domanda entro il termine di validità del libretto ATA, annotare il numero e il termine di validità del libretto ATA nella dichiarazione d'importazione nonché presentare il libretto ATA.

Il livello locale preleva il tagliando bianco per la riesportazione, appone la menzione «Merci rimaste definitivamente in Svizzera» nonché il timbro e la firma, e lo invia, con una copia della dichiarazione d'importazione, al LLC-ATA. Attenzione: sulla matrice bianca per la riesportazione non va apposta alcuna menzione né timbro.

Il livello locale trasmette all'livello locale competente le domande presentate dopo la scadenza del termine di validità del libretto ATA, senza trattarle.

4.12.5.3.4 Mancata apertura del regime

Le disposizioni menzionate alla [cifra 4.2](#) valgono anche per il libretto ATA estero.

4.12.5.3.5 Mancata conclusione del regime

Le disposizioni della [cifra 4.4](#) valgono anche per il libretto ATA estero.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare la domanda per una conclusione regolare a posteriori di un libretto ATA al livello locale presso il quale ha avuto luogo la riesportazione.

Il livello locale:

- Tratta la domanda relativa a una conclusione regolare a posteriori di un libretto ATA estero analogamente alla [cifra 4.11.2.5](#).
- Informa il LLC-ATA sulla domanda in modo adeguato (p. es. con tagliando autenticato a posteriori o decisione di rigetto del livello regionale competente).

4.12.6 Livello locale competente per la gestione dei carnet ATA (LLC-ATA)

I seguenti livelli locali competenti verificano che le merci vengano reimportate o riesportate entro il termine di validità del libretto ATA (cosiddetto LLC-ATA):

Provenienza libretto ATA	LLC-ATA
Svizzera	Zurigo
Germania	Argovia
Italia	Mendrisio
Belgio, Francia, Lussemburgo, Monaco, Portogallo e Spagna	Vaud
Austria e altri Paesi non menzionati	San Gallo / Principato del Liechtenstein

Informazioni supplementari: [orari d'apertura e indirizzi degli uffici di servizio](#).

4.13 Altre dichiarazioni doganali in forma cartacea

4.13.1 Moduli 11.61 e 11.63

- Mod. 11.61 «Bollettino di transito / Certificato d'annotazione con importo depositato»: moduli cartacei prenumerati in forma di libretto con rilevamento del deposito in e-gate.

Il livello locale fissa un termine per la riesportazione di due anni.

- Mod. 11.63 «Annotazione / Bollettino di transito»: moduli cartacei prenumerati in forma di libretto.

Il livello locale fissa un termine per la reimportazione di due anni.

Per il resto si applicano le prescrizioni del traffico turistico: www.bazg.admin.ch > [Informazioni per privati](#) > [Viaggiare e acquistare, in franchigie quantitative e franchigia valore](#).

4.13.2 Modulo 11.75

- Mod. 11.75 «DDAT per fiere con importo garantito»: modulo in formato Word disponibile presso il livello locale.

Sono determinanti le prescrizioni del relativo ufficio di servizio d'esposizione.

4.13.3 Modulo 15.25

- Mod. 15.25 «Certificato d'annotazione per veicoli stradali e natanti»: modulo in formato Word disponibile presso il livello locale.

Sono determinanti le prescrizioni della R-13.

4.13.4 Libretto CPD China Taiwan

Per il traffico fra la Svizzera e Taiwan esiste un libretto speciale concepito e utilizzato come il libretto ATA.

Tale libretto reca la denominazione «CPD China Taiwan». La copertina anteriore e posteriore nonché il foglio della matrice sono di color salmone. A differenza del libretto ATA le matrici sono unite in un unico foglio.

Se la merce svizzera, oltre a Taiwan, viene utilizzata temporaneamente anche in altri Paesi, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione necessita di un libretto ATA e di un CPD China Taiwan contemporaneamente. A tal proposito occorre osservare quanto segue:

- Tutte le informazioni fornite sui due libretti relative al titolare e al suo rappresentante come pure l'elenco delle merci devono corrispondere esattamente.
- La Camera di commercio emittente deve stabilire un collegamento tra i due libretti (menzione reciproca del tipo e del numero):
 - sulla matrice per l'esportazione nella rubrica 3 e sul tagliando per l'esportazione nella rubrica H/d;
 - sulla matrice per la reimportazione nella rubrica 2 e sul tagliando per la reimportazione nella rubrica H/f.

Il livello locale pinza i due tagliandi e li invia al LLC-ATA conformemente alle disposizioni per il libretto ATA (vedi [cifra 4.12.6](#)).

Se all'atto della reimportazione della merci viene presentato soltanto uno dei due libretti, il livello locale lo scarica solo con riserva. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare il libretto mancante entro 60 giorni all'livello locale competente per lo scarico.

4.13.5 Libretto di passaggi in dogana

Il libretto di passaggi in dogana (CPD) è un documento doganale internazionale per l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto (analogo al libretto ATA). Dato che in Svizzera non esiste un'associazione garante, i CPD esteri non sono validi in Svizzera e pertanto il livello locale rifiuta di accettarli.

In caso di CPD svizzero, il livello locale autentica, su richiesta, solo il certificato di ubicazione (vedi R-13).

4.14 Dichiarazione doganale particolare

4.14.1 Imposizione senza formalità

([art. 28 cpv. 1 lett. c e d LD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara le merci oralmente o in un'altra forma di manifestazione della volontà (comportamento implicito⁴ della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione).

Il livello locale impone le merci senza formalità. Vale a dire che non allestisce alcuna decisione d'imposizione cartacea. L'apertura e la conclusione del regime di ammissione temporanea avvengono automaticamente con il passaggio del confine delle merci.

Un'imposizione senza formalità è possibile soltanto se espressamente prevista per un determinato scopo d'impiego (vedi [cifra 3](#)). Di regola le merci devono adempiere ulteriori criteri (p. es. ammissione ordinaria alla circolazione dei mezzi di trasporto o l'etichettatura dei contenitori).

In caso di esportazione temporanea, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può far autenticare dal livello locale un elenco dettagliato con le merci esportate temporaneamente (quale prova, al momento della reimportazione, che le merci provengono dalla libera pratica in Svizzera).

4.14.2 Autorizzazione per il passaggio semplificato del confine

4.14.2.1 In generale

Con un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può trasportare le merci attraverso il confine quante volte desidera, senza ulteriori formalità doganali.

L'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine non è ancora una dichiarazione doganale. Il regime di ammissione temporanea vero e proprio viene aperto e concluso automaticamente con il passaggio del confine delle merci.

Un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine è possibile soltanto se espressamente prevista per un determinato scopo d'impiego (vedi [cifra 3](#)).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- Richiedere al livello locale un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine prima del primo passaggio semplificato.
- Presentare al livello locale tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione nonché le merci.

Per il rilascio di un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine, il livello locale riscuote un emolumento conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)).

⁴ Comportamenti che lasciano supporre una certa volontà e sostituiscono legalmente una dichiarazione di volontà esplicita.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve portare con sé l'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine e, su richiesta, presentarla agli organi incaricati del controllo, come segue:

- Importazione temporanea: con la merce al momento del passaggio del confine e per tutta la durata della permanenza nel territorio doganale svizzero.
- Esportazione temporanea: con la merce al momento del passaggio del confine.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non richiede l'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine prima che la merce passi il confine doganale, si tratta di omessa dichiarazione (vedi [cifra 4.2.2](#)).

Se il termine di validità dell'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine scade durante la sorveglianza del regime (vedi [cifra 1.1](#)), si tratta di conclusione non regolare del regime (vedi [cifra 4.4.4](#)).

Su richiesta della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, il livello locale può rinnovare l'autorizzazione esistente per il passaggio semplificato del confine. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione devono continuare ad essere adempiute. La relativa domanda va presentata prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione.

Se durante il periodo di validità dell'autorizzazione vi è un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale o richiedere un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine (vedi [cifra 5](#)).

Se l'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine non è più necessaria o non sussistono più le condizioni per il rilascio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve restituire immediatamente e spontaneamente l'autorizzazione al livello locale. Nel contempo le merci estere devono essere portate nel territorio doganale estero o immesse in libera pratica.

4.14.2.2 Moduli 15.30 e 15.40

I mod. 15.30 e 15.40 sono un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine di veicoli stradali. Il mod. 15.40 vale quale prova d'esportazione in materia di IVA.

Il livello locale redige i mod. 15.30 e 15.40 nell'omonima applicazione.

Sono determinanti le prescrizioni del R-13-10.

4.14.2.3 Modulo 15.32

Il mod. 15.32 è un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine di imbarcazioni (modulo in formato Word disponibile presso il livello locale).

Sono determinanti le prescrizioni del R-13-20.

4.14.2.4 Moduli 11.73 e 11.74 con menzione dell'autorizzazione

In caso di animali della specie equina, che i viaggiatori impiegano per passeggiate a cavallo o portano con sé per un soggiorno di vacanza (vedi [cifra 3.10](#)), serve il mod. 11.73 o 11.74 con menzione dell'autorizzazione⁵ per il passaggio semplificato del confine.

Con il mod. 11.73 o 11.74 con menzione dell'autorizzazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può portare l'animale oltre il confine anche nel terreno interstiziale. Non è necessaria una conferma del passaggio del confine da parte del livello locale. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve in ogni caso riesportare o reimportare l'animale dopo tre giorni.

Per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve inoltre:

- Allegare il passaporto per equidi (in assenza di passaporto nessuna autorizzazione).
- Presentare l'animale al livello locale (in particolare a causa della possibilità di passare il confine nel terreno interstiziale).

In caso di esportazione temporanea, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, su richiesta del livello locale, deve essere in grado di provare che l'animale si trova in libera pratica in Svizzera e possiede uno statuto doganale svizzero.

Il livello locale:

- Verifica che il mod. 11.73 o 11.74 sia compilato secondo il modello.
- Fissa un termine di validità di due anni nel mod. 11.73 o 11.74 (rubrica 9 relativa alla data di scadenza).
- Si assicura che vengano garantiti i tributi all'importazione in caso di importazione temporanea (vedi [cifra 4.6](#) e [R-60-3.1](#)).
- Appone il seguente testo nel mod. 11.73 o 11.74: «AUTORIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO SEMPLIFICATO DEL CONFINE».
- Pinza il mod. 19.82 al mod 11.73 o 11.74 (cedola B).
- Per il resto procede analogamente alla [cifra 4.11.2.1](#).

Al fine di evitare la riscossione definitiva degli eventuali tributi all'importazione garantiti con l'autorizzazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve restituire l'autorizzazione al livello locale prima della scadenza del termine di validità o chiederne il rinnovo. Per la restituzione dei tributi all'importazione garantiti o l'estinzione della garanzia, occorre presentare l'animale al livello locale e quindi riesportarlo oppure comprovare con una documentazione appropriata che la riesportazione è avvenuta entro i termini. Le domande presentate dopo la scadenza del termine di validità sono trattate dal livello locale conformemente alla [cifra 4.11.2.5](#).

Per quanto riguarda il controllo dei termini si applica per analogia la [cifra 4.11.6](#).

⁵ I mod. 11.73 e 11.74 hanno in questo caso la funzione di mezzo ausiliario e non valgono come DDAT (vedi [cifre 4.11](#) e [4.14.2.1](#)).

5 Cambiamento dello scopo d'impiego, del proprietario o dell'utilizzatore

5.1 Principio

([art. 162 cpv. 2 e 4 OD](#); [art. 55 OD-UDSC](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale se, durante la sorveglianza del regime, vi è un cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario delle merci.

Vi è un cambiamento, ad esempio, nei casi seguenti:

- Cambiamento dello scopo d'impiego (vedi [cifra 3](#)): tutte le modifiche dell'impiego originariamente previsto e sottoposto a imposizione da parte del livello locale.
- Cambiamento dell'utilizzatore: una persona con sede in Svizzera prende in locazione la merce all'estero, la assegna al regime di ammissione temporanea per uso proprio e infine la subloca a un'altra persona in Svizzera.
- Cambiamento del proprietario: la merce viene venduta dopo che è stata assegnata al regime di ammissione temporanea.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve informare le eventuali altre persone soggette allo stesso obbligo in merito all'obbligo di presentare una nuova dichiarazione doganale.

La nuova dichiarazione doganale può essere presentata dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione originaria oppure da un'altra persona soggetta a tale obbligo.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare al livello locale la nuova dichiarazione doganale prima che avvenga il cambiamento. In determinati casi, la dichiarazione doganale è possibile anche a cambiamento avvenuto (vedi [cifra 5.3](#)).

Con l'accettazione della nuova dichiarazione doganale da parte del livello locale sorge una nuova obbligazione doganale. Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la nuova dichiarazione doganale o lo fa dopo che è avvenuto il cambiamento, la nuova obbligazione doganale sorge al momento del cambiamento.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non adempie all'obbligo di presentare una nuova dichiarazione doganale, cioè la dichiarazione doganale non viene effettuata o soltanto in ritardo, si tratta di omessa dichiarazione. Il livello locale riscuote eventuali tributi all'importazione garantiti. Al momento dell'apertura del regime, nonché riscuote d'ufficio i tributi all'importazione non riscossi o riscossi parzialmente.

Per ragioni economico-amministrative l'UDSC rinuncia, in determinati casi, alla presentazione di una nuova dichiarazione doganale (vedi [cifra 5.2](#)).

5.2 Obbligo di una nuova dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare in ogni caso una nuova dichiarazione doganale se il regime di ammissione temporanea non è più consentito a seguito del cambiamento.

In caso contrario la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare una nuova dichiarazione doganale se si verificano i seguenti cambiamenti:

- Cambiamento del proprietario nei seguenti casi:
 - la merce importata o esportata temporaneamente per la vendita incerta è venduta;
 - la proprietà di una merce importata o esportata temporaneamente per altri scopi (diversi dalla vendita incerta) passa a un'altra persona; eccezioni:
 - trasferimento di un contratto di leasing a un altro fornitore di leasing;
 - trasferimento di proprietà a una persona con domicilio o sede all'estero se il cambiamento non comporta alcuna riduzione dei tributi.
- Cambiamento dell'utilizzatore nei seguenti casi:
 - il cambiamento comporta prescrizioni formali più rigide;
 - l'imposizione è avvenuta precedentemente con DDAT, libretto ATA o mediante un'altra dichiarazione doganale in forma cartacea;
 - l'imposizione è avvenuta precedentemente con un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine (vedi [cifra 4.14.2](#)).
- Cambiamento dello scopo d'impiego nei seguenti casi:
 - il cambiamento comporta prescrizioni formali più rigide;
 - si passa da «altro scopo d'impiego» a «vendita incerta» (vedi [cifra 3.3](#));
 - in caso di importazione temporanea, si passa da «altro scopo d'impiego» a «equipaggiamento professionale, materiale da imprenditore e altri scopi economici» (vedi [cifra 3.11](#));
 - l'imposizione è avvenuta precedentemente con un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine (vedi [cifra 4.14.2](#)).

Si applicano prescrizioni formali più rigide se:

- Occorre una DDAT invece di un libretto ATA.
- Occorre una DDAT o un libretto ATA invece di un'altra dichiarazione doganale in forma cartacea.
- Occorre una DDAT, un libretto ATA o un'altra dichiarazione doganale in forma cartacea invece di un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine.
- Occorre una DDAT, un libretto ATA, un'altra dichiarazione doganale in forma cartacea o un'autorizzazione per il passaggio semplificato del confine invece di un'imposizione senza formalità.
- Il regime di ammissione temporanea è ora soggetto all'obbligo di autorizzazione (vedi [cifra 2.4](#)).

- L'ammissione temporanea sottostà ora all'imposizione della controprestazione per l'uso temporaneo (vedi [R-69](#)).
- Il nuovo termine per la riesportazione o reimportazione è più breve di quello precedente.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta comunque una dichiarazione doganale anche se non necessario (casi non summenzionati), il livello locale mantiene il documento doganale originario e si limita ad annotare esclusivamente il cambiamento registrato e a certificarlo mediante timbro e firma. Questa regola non vale se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione desidera un nuovo regime doganale e nel contempo richiede la conclusione del regime precedente (in tal caso valgono le prescrizioni procedurali generali).

5.3 Momento della presentazione della nuova dichiarazione doganale

([art. 162 cpv. 3 OD](#); [art. 55 OD-UDSC](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare la nuova dichiarazione doganale prima del cambiamento. Ciò vale anche nel caso in cui le merci sono state imposte originariamente senza formalità.

In deroga a tale principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare la nuova dichiarazione entro 30 giorni dal cambiamento del proprietario (trasferimento di proprietà) se:

- Le merci sono state correttamente imposte in precedenza con una DDAT con scopo d'impiego «vendita incerta» (vedi [cifra 3.3](#)); e
- la nuova dichiarazione doganale viene presentata entro il termine per la riesportazione o reimportazione della DDAT precedente; e
- ciò non comporta una riduzione dei tributi né l'aggiramento di DNND.

5.4 Forma e contenuto della nuova dichiarazione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare la nuova dichiarazione doganale al livello locale competente per il nuovo regime. Le merci devono essere nuovamente presentate su richiesta del livello locale.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione richiede, con la nuova dichiarazione doganale, un nuovo regime doganale consentito per tali merci. Al contempo deve presentare domanda per la conclusione del regime precedente.

Nella dichiarazione doganale precedente il livello locale annota, se possibile, il numero della nuova dichiarazione doganale. Nella nuova dichiarazione doganale annota il numero e la data della dichiarazione doganale precedente nonché la data del primo trasporto attraverso il confine doganale.

Il livello locale stabilisce il termine per la riesportazione o reimportazione secondo le disposizioni generali. Anche in caso di cambiamento dello scopo d'impiego, dell'utilizzatore o del proprietario la durata massima dell'ammissione temporanea non può superare cinque anni. La determinazione del termine per la riesportazione o reimportazione non può inoltre comportare un aggiramento dei tributi doganali (regola del 3 %; vedi [cifra 4.11.5](#)) o dei DNND (vedi [cifra 2.5](#)).